Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 202

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 24 luglio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 luglio 1984, n. 359.

Cessione alla Banca nazionale del lavoro della quota di partecipazione del Tesoro alla società « Compagnia brasiliana di colonizzazione ed immigrazione italiana » e recupero da parte del Tesoro del fondo speciale dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La quota di partecipazione del Tesoro dello Stato nella società « Compagnia brasiliana di colonizzazione ed immigrazione italiana », con sede in Brasile, viene ceduta alla Banca nazionale del lavoro, per il controvalore netto in lire risultante dai dati di bilancio della stessa società, aggiornati alla data di cessione. Il relativo importo verrà versato all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 2.

Il fondo di riserva speciale assegnato all'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (ICLE), ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 ottobre 1970, n. 866, è soppresso. Il relativo saldo ammontante al 31 dicembre 1983 a L. 4.245.257.421, dopo il ripianamento delle eventuali perdite conseguenti alle operazioni perfezionate dall'Istituto fino all'entrata in vigore della presente legge, verrà versato all'entrata del bilancio dello Stato.

Il Ministro del tesoro, con propri decreti, determina le modalità ed i termini per i versamenti delle somme di cui al precedente comma.

Art. 3.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assemblea straordinaria dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (ICLE) delibera il nuovo statuto. Quest'ultimo dovrà uniformarsi alle norme del codice civile sulle società per azioni, nel rispetto delle finalità stabilite dall'assemblea straordinaria, ivi comprese quelle di assistenza agli emigrati, di raccolta e di trasferimento in Italia del risparmio degli italiani all'estero in tutte le forme consentite.

Si applicano all'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (ICLE) le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, e tutte le altre che disciplinano e regolano gli istituti di credito speciale per tutte le operazioni attive e passive.

Le disposizioni di cui al decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, ed alle leggi 10 agosto 1950, n. 717, e 28 ottobre 1970, n. 866, sono abrogate, in quanto incompatibili con quelle della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 luglio 1984

PERTINI

CRAXI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 18 luglio 1984, n. 360.

Regolazione delle attività della « Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro », istituita con regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, e successive modificazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

A modificazione ed integrazione delle norme di cui al regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, convertito in legge con legge 20 dicembre 1937, n. 2352, e successive modificazioni, la Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro ha per scopo l'esercizio del credito a medio e lungo termine a favore di soggetti che, singolarmente od in forme associate, svolgono attività economiche nel comparto delle attività alberghiere e turistiche, ivi compresi gli stabilimenti termali e balneari, gli impianti complementari all'attività turistica e comunque atti a favorirne lo sviluppo, nonché gli impianti sportivi e ricreativi.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno apportate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, le opportune modifiche allo statuto della Sezione.

Il nuovo statuto determinerà il capitale, le norme per il suo aumento, le categorie di partecipanti e le modalità dei trasferimenti di quote. Determinerà e disciplinerà altresì gli organi, l'organizzazione ed il funzionamento della Sezione ivi compresi i tipi di operazioni effettuabili e le garanzie che debbono assistere le stesse nonché le forme di provvista consentite.

I finanziamenti posti in essere dalla Sezione non potranno avere durata inferiore a diciotto mesi o al termine che il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio determinerà per separare le operazioni a breve da quelle a medio termine.

E' abrogata ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 luglio 1984

PERTINI

CRAXI — GORIA — LAGORIO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 21 luglio 1984, n. **361.**

Partecipazione dell'Italia alla VI ricostituzione delle risorse della Banca interamericana di sviluppo (BID).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla VI ricostituzione delle risorse della Banca interamericana di sviluppo nella misura di dollari USA correnti 143.265.324, quale sottoscrizione al capitale, e di lire 33 miliardi 899.794.500, quale contributo al Fondo operazioni speciali, da versare in quattro rate annuali a partire dal 1983.

Art. 2.

Le somme di cui al precedente articolo saranno versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del Tesoro, e denominato « Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali », dal quale verranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli esercizi finanziari 1983, 1984, 1985, 1986 valutato in lire 45.200 milioni, si provvede, quanto a lire 11.300 milioni per l'anno 1983, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno, parzialmente utilizzando l'accantonamento previsto per la voce « Partecipazione italiana a fondi e banche internazionali », quanto a lire 11.300 milioni per ciascuno degli anni 1984, 1985, 1986, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1984, parzialmente utilizzando la voce « Partecipazione italiana a fondi e banche internazionali ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 luglio 1984

PERTINI

CRAXI — GORIA — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 21 luglio 1984, n. **362.**

Modifica delle aliquote di imposta sui gas di petrolio liquefatti e sul gas metano per uso autotrazione, nonché istituzione di una tassa speciale per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose alimentati con gas di petrolio liquefatti o con gas metano e altre disposizioni fiscali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono state stabilite in lire 24.612 al quintale.

L'imposta erariale di consumo sul gas metano usato come carburante nell'autotrazione e la corrispondente sovrimposta di confine sono stabilite nella misura di lire 30 per metro cubo di prodotto alla temperatura di 15° centigradi ed a pressione normale.

Le riduzioni di aliquote di cui ai commi precedenti hanno effetto dal 1° gennaio 1985.

Art. 2.

Per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante alimentazione del motore a gas di petrolio liquefatto o con gas metano, anche in alternativa alla alimentazione con benzina, oltre alle

tasse automobilistiche ed alla addizionale di cui alla legge 24 luglio 1961, n. 729, è dovuta una tassa speciale a favore dello Stato nelle seguenti misure: lire 15.000 per anno, per ogni CV di potenza fiscale del motore, per gli autoveicoli alimentati con gas di petrolio liquefatto; lire 10.500 per anno, per ogni CV di potenza fiscale, per gli autoveicoli alimentati con metano. Per le autovetture e gli autoveicoli con potenza fino a 15 CV è dovuta la tassa speciale annua di lire 165.000 se alimentati con gas di petrolio liquefatto, e di lire 105.000 se alimentati con metano. La misura della tassa speciale è ridotta del 50 per cento per le autovetture da noleggio da rimessa e per quelle adibite a servizio pubblico da piazza.

La tassa speciale deve essere corrisposta contestualmente alle tasse automobilistiche con le modalità e nei termini per queste stabiliti ed è dovuta anche se l'impianto di alimentazione con gas non risulti funzionante.

La tassa speciale si applica, in relazione alla potenza fiscale del veicolo, a partire dal periodo fisso che inizia dal 1° gennaio 1985. L'obbligo del pagamento della tassa cessa a partire dal primo periodo fisso successivo a quello in cui viene eseguita l'annotazione della avvenuta asportazione dell'impianto a gas nei registri di formalità del Pubblico registro automobilistico e nel foglio complementare.

Art. 3.

I proprietari delle autovetture e degli autoveicoli indicati nell'articolo 2 ai quali vengono apportate modifiche riguardanti l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con metano, anche in alternativa all'alimentazione a benzina, debbono richiedere all'ufficio della Motorizzazione civile l'aggiornamento della carta di circolazione ed al Pubblico registro automobilistico l'annotazione dell'avvenuto aggiornamento.

L'ufficio della Motorizzazione civile annota sulla carta di circolazione le modifiche apportate al sistema di alimentazione del motore e il Pubblico registro automobilistico esegue l'annotazione relativa all'aggiornamento sui registri di formalità e sul foglio complementare.

Alla richiesta presentata all'ufficio della Motorizzazione civile deve essere allegata la carta di circolazione; a quella presentata al Pubblico registro automobilistico devono essere allegati la carta di circolazione ed il foglio complementare.

La richiesta all'ufficio della Motorizzazione civile per l'aggiornamento della carta di circolazione deve essere presentata entro e non oltre quindici giorni dalla data in cui è stata apportata la modifica al sistema di alimentazione del motore; ove la modifica sia stata effettuata prima dell'entrata in vigore della presente legge l'adempimento deve essere soddisfatto entro e non oltre centoventi giorni da tale data.

La richiesta al Pubblico registro automobilistico per l'annotazione sui registri di formalità e sul foglio complementare deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data in cui è stato effettuato dall'ufficio della Motorizzazione civile l'aggiornamento della carta di circolazione; qualora l'aggiornamento sia stato effettuato o richiesto anteriormente all'entrata in vigore della presente legge l'annotazione deve essere richiesta entro e non oltre centoventi giorni da tale data.

Art. 4.

L'installazione degli impianti che consentono la circolazione mediante alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con gas metano, anche in alternativa all'alimentazione con benzina, deve essere eseguita esclusivamente dagli esercenti l'attività di officina meccanica per riparazioni auto. Dopo aver installato l'impianto, l'esercente deve apporre sulla carta di circolazione del veicolo, cui sono state apportate modifiche al sistema di alimentazione del motore, una stampigliatura con l'indicazione della ditta, della sede, della partita IVA, del tipo di impianto installato nonché la data in cui è stata eseguita la modifica. In calce alla stampigliatura l'esercente deve apporre la propria firma.

Art. 5.

Fermo restando il disposto dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, ai proprietari delle autovetture o degli autoveicoli per uso promiscuo di persone e cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con metano, anche in alternativa all'alimentazione con benzina, che non richiedono o richiedono oltre il termine prescritto l'aggiornamento della carta di circolazione al competente ufficio della Motorizzazione civile si applica la soprattassa di lire 1.500.000; la stessa sanzione si applica ai proprietari che, avendo richiesto tempestivamente l'aggiornamento della carta di circolazione, non richiedono o richiedono oltre il termine prescritto al Pubblico registro automobilistico la conseguente annotazione. In ogni caso i predetti soggetti sono altresì tenuti a corrispondere la tassa speciale relativa al periodo fisso nel corso del quale è accertata la violazione.

I soggetti indicati nell'articolo precedente che non adempiono alle prescrizioni ivi contenute sono tenuti al pagamento della pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 3.000.000.

Alla tassa, alle soprattasse e alle pene pecuniarie previste dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nonché quelle concernenti le tasse automobilistiche di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, alla legge 24 gennaio 1978, n. 27, e al decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, anche per quanto concerne l'omesso o insufficiente pagamento del tributo nei termini stabiliti e l'accertamento delle infrazioni.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al secondo comma del presente articolo gli uffici della Motorizzazione civile e quelli del Pubblico registro automobilistico sono tenuti a comunicare all'Ufficio del registro competente in base alla residenza del proprietario del veicolo risultante dalla carta di circolazione, le irregolarità da essi constatate in sede di aggiornamento della carta di circolazione o di annotazione dello stesso aggiornamento.

Art. 6.

Dal 1° gennaio 1985 le aliquote delle imposte di fabbricazione, dei diritti erariali e delle corrispondenti sovrimposte di confine previste per lo spirito (alcole etilico) e per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico si applicano con riferimento ad ettanidro alla temperatura di 20° centigradi.

Art. 7.

Gli alcoli contenuti nei reflui delle lavorazioni industriali, destinati al recupero di calore attraverso un processo di distruzione per incenerimento dei reflui stessi, sono esonerati dal diritto erariale speciale di cui sono gravati.

Resta salva la facoltà dell'amministrazione finanziaria di prescrivere l'aggiunta di sostanze denaturanti qualora risultasse necessario.

Art. 8.

La disposizione contenuta nel primo comma dell'articolo 12 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, relativamente ai prodotti di cui alla voce 27.11 della vigente tariffa dei dazi doganali, s'intende riferita solo ai prodotti petroliferi soggetti ad imposta di fabbricazione e non anche al gas metano soggetto ad imposta erariale di consumo.

Art. 9.

Le soprattasse stabilite nell'articolo 5, comma 49, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, devono intendersi sostitutive di quelle previste ai numeri 1 e 2 della tabella delle infrazioni annessa alla legge 24 gennaio 1978, n. 27.

Resta ferma l'applicazione delle soprattasse divenute definitive e non si dà luogo a rimborsi per quelle già pagate.

Art. 10.

Le spese di suggellamento e di riapertura degli apparecchi radioriceventi previste dall'articolo 10 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono elevate a lire diecimila.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 luglio 1984

PERTINI

CRAXI — VISENTINI — GORIA — ALTISSIMO — SIGNORILE

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 24 luglio 1984, n. **363.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, *comma* 1, *le parole*: « al successivo articolo 4, è autorizzata, per il quinquennio 1984-1988, la complessiva spesa di lire 800 miliardi » *sono sostituite dalle seguenti*: « al comma 3 dell'articolo 4, è autorizzata, per il quinquennio 1984-1988, la complessiva spesa di lire 900 miliardi ».

All'articolo 2:

i commi 1 *e* 2 *sono sostituiti dai seguenti*:

« 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le province, i comuni e le comunità montane trasmettono la valutazione dei danni provocati dalle calamità di cui all'articolo 1 alle regioni interessate, che ne danno comunicazione al Ministro per il coordinamento della protezione civile.

2. Entro i successivi quindici giorni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentite le regioni interessate, provvede all'individuazione, nell'ambito della somma di cui all'articolo 1, della quota per ciascuna amministrazione interessata. Con la medesima procedura possono essere determinate eventuali variazioni compensative »;

i commi 3, 4, 6, 7 *e* 8 *sono soppressi;*

al comma 9, *le parole*: « propria ordinanza » *sono sostituite dalle seguenti*: « proprie ordinanze »;

i commi 10 *e* 11 *sono sostituiti dai seguenti*:

« 10. Per la realizzazione degli interventi edilizi non compresi nelle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile e finalizzati alla riattazione e all'adeguamento igienico-funzionale degli edifici, si applica la disciplina prevista dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni. Le ordinanze possono derogare ai termini, alle procedure, alle modalità di erogazione dei contributi e alle norme tecniche previste dalla predetta legge n. 219 del 1981. E' fatta salva la facoltà delle regioni di applicare le normative statali e regionali già in vigore.

11. Qualora il comune ritenga necessario procedere alla redazione di un progetto edilizio e alla direzione ed esecuzione dei lavori in modo unitario per due o più unità immobiliari, i limiti di contributo previsti dalle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile sono aumentati del venti per cento. Qualora il progetto e la direzione dei lavori siano delegati dai richiedenti al comune, la somma spettante è versata al comune medesimo dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori ».

All'articolo 3:

il seguente comma è premesso al comma 1:

« Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, entro il 31 dicembre 1984, presenta al Parlamento una relazione riguardante le condizioni di sicurezza degli edifici e delle infrastrutture siti nelle zone ad alto rischio sismico, nonché proposte per la realizzazione di un programma operativo per il loro adeguamento antisismico »;

al comma 1, *dopo le parole*: « è autorizzato » *sono aggiunte le seguenti*: « fino al 30 giugno 1985 »;

il comma 2 *è sostituito dal seguente*:

« 2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile esercita le funzioni di alta vigilanza sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo, utilizzando a tale scopo anche i provveditorati alle opere pubbliche ».

L'articolo 4 *è sostituito dal seguente*:

« 1. Per provvedere, in modo unitario, alle esigenze di riattazione e di ricostruzione, gli interventi di cui all'articolo 2 del presente decreto comprendono anche quelli per il completamento dell'opera di ricostruzione nelle zone della regione Umbria di cui alla legge 3 aprile 1980, n. 115. A tal fine il fondo per la protezione civile è integrato di lire 20 miliardi per il 1984, di lire 80 miliardi per il 1985 e di lire 150 miliardi per il 1986. Allo onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento " Rifinanziamento della legge n. 115 del 1980 (sisma del settembre 1979 in Umbria) ".

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Con le disponibilità del fondo per la protezione civile il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede agli interventi per le altre calamità naturali, già individuate con propria ordinanza ».

All'articolo 6:

il seguente comma è premesso al comma 1:

« Le amministrazioni dello Stato comunicano al Ministro per il coordinamento della protezione civile, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le stime dei danni e dei fabbisogni relativi agli interventi nelle zone colpite dalle calamità, dandone notizia alle regioni interessate ».

al comma 1, *le parole*: « ed allo sviluppo » *sono soppresse;*

dopo il comma 6, *è aggiunto il seguente*:

« 6-*bis*. I lavori e le opere di cui al presente articolo sono realizzati sentite le regioni interessate ».

L'articolo 7 *è sostituito dal seguente*:

« Gli atti ed i provvedimenti adottati da autorità statali, regionali, provinciali e comunali, emanati nei sessanta giorni immediatamente successivi al verificarsi degli eventi calamitosi di cui al presente decreto, si considerano legittimi, ferme restando eventuali responsabilità penali, anche se difformi dalle norme in vigore, incluse quelle che regolano la competenza o disciplinano le procedure, purché diretti a realizzare l'attività di soccorso, ad assicurare servizi necessari per la collettività o a soddisfare esigenze prioritarie dei cittadini nelle zone colpite dagli eventi sismici ».

All'articolo 8, *il comma* 3 *è soppresso.*

L'articolo 9 *è sostituito dal seguente*:

« 1. In attesa della istituzione dei servizi scientifici per la difesa dalle calamità naturali collegati all'attuazione del Servizio nazionale per la protezione civile, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro del tesoro, è autorizzato a ricostituire il gruppo nazionale per la difesa dai terremoti.

2. Ai fini di cui al comma 1 viene attribuito al Consiglio nazionale delle ricerche un contributo straordinario di lire 2 miliardi, comprensivo delle somme dovute per rimborsi spettanti ai componenti del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti.

3. Entro i limiti di un quinto del contributo di cui al comma 2 possono essere stipulate, su richiesta e per le esigenze del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti, convenzioni con personale tecnico.

4. Con le disponibilità del fondo per la protezione civile, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, è autorizzato a concedere contributi straordinari allo Istituto nazionale di geofisica, all'Osservatorio vesuviano, al gruppo nazionale per la vulcanologia e ad altri enti od istituti che svolgono attività di ricerca nel campo della protezione civile, per il potenziamento dell'attività di ricerca e di sorveglianza sui fenomeni sismici e vulcanici e per consentire forme particolari di incentivazione per fronteggiare le situazioni di emergenza.

5. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può, in deroga alle vigenti disposizioni, autorizzare l'Istituto nazionale di geofisica ed il Consiglio nazionale delle ricerche, per le esigenze del gruppo nazionale di vulcanologia, a stipulare convenzioni, con personale prevalentemente di ricerca avanzata, anche di cittadinanza straniera, entro il limite massimo di venti unità.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, istituisce, presso il Consiglio nazionale delle ricerche, per la durata di due anni, un gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche con il compito di promuovere, coordinare e sviluppare studi finalizzati alla protezione civile e di fornire consulenza scientifica e tecnica ai Mini-

steri, alle regioni, agli enti locali ed agli altri enti pubblici e privati. Con lo stesso provvedimento sono stabilite le norme generali e specifiche per l'espletamento dei compiti di cui al presente comma.

7. Ai fini di cui al comma 6, è attribuito al Consiglio nazionale delle ricerche un contributo straordinario di lire 3 miliardi, comprensivo delle somme dovute per i rimborsi ed i compensi spettanti ai componenti del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche.

8. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, anche ai fini dell'attività di previsione e prevenzione relativa al rischio di esposizione a sostanze chimiche, è autorizzato ad avvalersi della collaborazione, mediante apposite convenzioni, dell'Istituto superiore di sanità.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 31 marzo 1985 ».

All'articolo 10:

dopo il comma 1, *è aggiunto il seguente*:

« 1-*bis*. Il Ministro dell'interno è autorizzato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il decreto di riassetto degli ispettorati dei vigili del fuoco, istituendoli nelle regioni che ne sono prive »;

il comma 3 *è sostituito dal seguente*:

« 3. In deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 25 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, agli oneri occorrenti per la gestione dei beni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 2 del richiamato decreto-legge, ivi comprese le spese relative alla riparazione delle *roulottes* e alla movimentazione dei *containers*, si provvede con le disponibilità del fondo per la protezione civile ».

L'articolo 11 *è sostituito dal seguente*:

« Fino all'entrata in vigore della legge di disciplina organica della materia, e comunque non oltre il 31 marzo 1985, il Ministro per il coordinamento della protezione civile può avvalersi delle prestazioni dei gruppi associati all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, provvedendo, con le disponibilità del fondo per la protezione civile, a rimborsare, sentite le regioni e gli enti locali interessati, le spese nei periodi di impiego degli aderenti alle associazioni di volontariato, ad emanare provvedimenti per garantire il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale, ad adottare misure per la copertura assicurativa degli interessati ».

All'articolo 12:

al comma 3, *le parole*: « 30 giugno 1985 » *sono sostituite dalle seguenti*: « 30 novembre 1984 »;

il comma 4 *è soppresso;*

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 4-*bis*. Il termine del 30 giugno 1984, indicato nel comma 1 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, relativo alla sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1984.

4-*ter*. Il termine indicato nel primo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1984, n. 80, è prorogato di trenta giorni.

4-*quater*. Il termine del 31 marzo 1984, indicato nel comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, è differito di centoventi giorni per i comuni e gli altri enti pubblici che abbiano ricevuto la delega per la progettazione, esecuzione e gestione dei lavori ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

4-*quinquies*. All'articolo 3 della legge 18 aprile 1984, n. 80, dopo la parola "Campania" sono aggiunte le seguenti: "e Puglia"; dopo la parola "febbraio 1981" sono aggiunte le seguenti: "nonché i proprietari dei fabbricati danneggiati dal terremoto del marzo 1982".

4-*sexies*. Le procedure concorsuali di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1984, n. 80, sono effettuate anche in deroga alle disposizioni vigenti, comprese quelle sulla sistemazione del personale di cui alla legge 16 maggio 1984, n. 138.

4-*septies*. Il termine del 31 dicembre 1984, di cui al secondo capoverso del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, è prorogato al 31 dicembre 1985 ».

Dopo l'articolo 13, *sono aggiunti i seguenti*:

« Art. 13-*bis*. — 1. Le residue disponibilità del fondo costituito con l'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, affluiscono al fondo di cui al decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938. Su richiesta dei prefetti competenti, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, nei limiti delle residue disponibilità del fondo citato, assicura le provviste economiche occorrenti per la definizione degli atti che permangono nelle attribuzioni dei prefetti medesimi, a norma dell'articolo 1 della legge 11 aprile 1983, n. 114. Si applica il sesto comma dello articolo 1 della legge 11 aprile 1983, n. 114.

2. Entro i limiti degli impegni già assunti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede, con i poteri e le modalità previsti per gli interventi di protezione civile dal secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, alla definizione degli adempimenti tecnici ed amministrativi conseguenti alla attuazione delle opere pubbliche ed ai programmi di reinsediamento provvisorio, ivi inclusi quelli relativi ai programmi edilizi già disposti con spesa a carico del fondo di cui al decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874. Restano esclusi gli adempimenti concernenti la città di Napoli ai quali provvede, con i

fondi e le modalità previsti dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, il sindaco di Napoli, commissario straordinario del Governo.

3. Le indennità di espropriazione delle aree necessarie alla realizzazione degli interventi di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 aprile 1983, n. 114, sono determinate ai sensi delle disposizioni dell'articolo 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

4. Il personale convenzionato tuttora in servizio presso la gestione stralcio dell'attività del commissario per le regioni terremotate per la Campania e la Basilicata, o comunque assunto dai provveditorati alle opere pubbliche o dalle sovraintendenze alle antichità e belle arti per far fronte alle esigenze connesse agli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981, è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 1985, con i relativi oneri a carico del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874.

Art. 13-*ter*. — I redditi dei fabbricati distrutti o colpiti da ordine di sgombero perché inagibili per effetto degli eventi di cui al presente decreto e del bradisismo dell'area flegrea sono esclusi, per l'anno 1983, dall'imposta locale sui redditi nonché dalla addizionale straordinaria, istituita con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 52, e confermata, per l'anno 1983, dal decreto-legge 21 dicembre 1982, n. 923, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1983, n. 29, e dalla sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati di cui all'articolo 21 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi, purché alla dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta in corso venga allegato un certificato del comune, attestante la distruzione, l'inagibilità o l'inabitabilità dei fabbricati dovuta al terremoto. Non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate.

Art. 13-*quater*. — 1. Nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Procida, l'IRPEF, l'ILOR e l'addizionale straordinaria ILOR dovute in base alla dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1983 da parte delle persone fisiche sono iscritte nei ruoli principali formati e consegnati all'intendenza di finanza entro il 15 dicembre 1984, senza applicazione degli interessi e delle soprattasse rispettivamente previsti dagli articoli 20 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. La riscossione è effettuata in sei rate, senza applicazione degli interessi di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. Resta salva la facoltà degli uffici di procedere alla liquidazione delle dichiarazioni indicate nel comma 1 del presente articolo a norma dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4. La riscossione delle imposte mediante ruoli, già sospesa ai sensi del quarto e quinto comma dell'articolo 1 dell'ordinanza n. 216/FPC/ZA del 16 maggio 1984, è ulteriormente sospesa fino al 30 maggio 1985 e sarà ripresa in cinque rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1985, senza applicazione degli interessi di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

5. La riscossione delle imposte da iscrivere nei ruoli è sospesa, relativamente alle rate in scadenza da settembre 1984 fino al 30 maggio 1985, e sarà ripresa nei termini e con le modalità di cui al comma 4.

Art. 13-*quinquies*. — 1. Sono sospesi i pagamenti di imposte dirette e contributi dovuti dai soggetti residenti, alla data degli eventi, nei comuni colpiti dai terremoti di cui al presente decreto, individuati con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, fino al 31 dicembre 1985.

2. Il recupero avviene mediante pagamento rateizzato in nove rate bimestrali, senza interessi o altri oneri, a partire dal febbraio 1986.

Art. 13-*sexies*. — Fino all'entrata in vigore di una legge organica per la rinascita e lo sviluppo delle zone colpite dai terremoti di cui al presente decreto, a favore delle persone fisiche e giuridiche, domiciliate o aventi sede nei comuni di cui al precedente articolo, e comunque non oltre il 31 dicembre 1984, sono sospesi tutti i termini e non si determinano prescrizioni, decadenze, penalità e morosità relativi ad obbligazioni scadenti entro il 30 aprile 1984.

Art. 13-*septies*. — Per i soggetti residenti o che svolgono la prevalente attività nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata il termine di cui all'articolo 2, comma 14, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è riaperto e prorogato al 31 dicembre 1984. Il versamento dei contributi può essere effettuato anche in rate mensili eguali e consecutive in numero non superiore a diciotto, delle quali la prima entro il 31 dicembre 1984, con applicazione sull'importo delle rate successive degli interessi di cui al comma 6 dello stesso articolo. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dai benefici economici di cui al comma 5 del medesimo articolo.

Art. 13-*octies*. — 1. Al fine di dotare di una sede gli uffici del Ministro per il coordinamento della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei Ministri, e per sua delega il Ministro per il coordinamento della protezione civile, è autorizzato a stipulare con la regione Lazio apposita convenzione per disciplinare l'uso per cinquanta anni dell'immobile attualmente occupato dagli uffici del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

2. Gli oneri derivanti dalla convenzione nei confronti della regione Lazio fanno carico al capitolo 6536 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi, mentre fanno carico al fondo di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge

23 dicembre 1982, n. 938, le spese sostenute per la ristrutturazione e la manutenzione, anche straordinaria, dell'immobile nonché per la dotazione e l'impiego dei mezzi e degli apparati tecnici e funzionali ivi installati e dei servizi accessori o strumentali.

3. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni, ad avvalersi di personale ausiliario, d'ordine e di concetto, nel numero massimo di 80 unità, già convenzionato o da convenzionare, a tempo determinato. Il relativo onere è posto a carico del fondo per la protezione civile.

4. Per gli adempimenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938.

Art. 13-*novies*. — 1. E' considerata popolazione residente dei comuni di Castelvolturno e Mondragone quella sfollata da Pozzuoli per effetto del bradisismo fin quando perdura lo stato di sfollamento e comunque per non oltre un biennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Ai comuni di Castelvolturno e Mondragone si applicano, per l'indicato periodo, tutte le disposizioni relative ai comuni con corrispondente maggior numero di abitanti, in particolare quelle concernenti l'igiene, la sanità, l'urbanistica, l'ordine pubblico ed i trasferimenti finanziari.

3. L'adeguamento alla nuova situazione demografica avviene anche in deroga alle procedure previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 13-*decies*. — 1. I proprietari di fabbricati o altri aventi titolo a contributo per effetto di precedenti movimenti sismici, che hanno subìto anche danni dai terremoti del 29 aprile, 7 e 11 maggio 1984, possono accedere ai benefici previsti dal presente decreto, presentando al comune, entro il 31 dicembre 1984, apposita istanza di rinuncia ai contributi previsti da altre disposizioni legislative, anche se in possesso dell'atto formale di concessione dei contributi medesimi, a condizione che non abbiano ancora dato inizio ai lavori di riparazione o di ricostruzione.

2. Nel caso in cui i lavori siano già iniziati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ammesse perizie suppletive in corso d'opera che possono comportare variazioni in aumento anche in eccedenza al limite previsto dal comma 4-*ter* dell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80.

Art. 13-*undecies*. — Il disposto dell'articolo 15 della legge 18 aprile 1984, n. 80, si applica anche ai comuni in cui al momento dell'entrata in vigore della suddetta legge i lavori erano in corso di esecuzione e per i quali non è stata ancora effettuata la visita di collaudo definitiva.

Art. 13-*duodecies*. — I giovani interessati alla chiamata alle armi negli anni 1984, 1985, 1986 e 1987, purché residenti prima degli eventi sismici del 29 aprile e del 7 e 11 maggio 1984 nelle zone terremotate dell'Umbria, del Molise, dell'Abruzzo, del Lazio e della Campania, a domanda, possono prestare il servizio militare di leva, anche se già arruolati e in servizio, nel territorio del distretto militare di appartenenza.

Art. 13-*terdecies*. — E' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nell'esercizio finanziario 1984, per il completamento del programma straordinario di opere igienico-sanitarie, autorizzato ai sensi dell'articolo 43 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, da eseguire con carattere di somma urgenza nei comuni colpiti dagli eventi sismici.

Art. 13-*quaterdecies*. — 1. Per i lavori di riparazione, ricostruzione, ristrutturazione e consolidamento delle opere di edilizia demaniale e di culto da eseguire con carattere di urgenza nei comuni danneggiati dagli eventi sismici è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi.

2. All'onere relativo all'esercizio 1984 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario all'uopo utilizzando parzialmente la voce "edilizia demaniale".

Art. 13-*quindecies*. — Le somme che gli istituti di credito aventi sede nelle zone interessate dal presente decreto vantano a titolo di credito di imposta nei confronti dello Stato possono essere rimborsate con effetto immediato, a condizione che esse vengano messe a disposizione delle popolazioni residenti, per interventi di cui ai precedenti articoli, ad un tasso pari a quello praticato dallo Stato per le somme dovute agli stessi istituti a titolo di credito di imposta.

Art. 13-*sexiesdecies*. — 1. Per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, per il completamento dei piani di ricostruzione, ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive modificazioni, dei comuni colpiti dagli eventi sismici, da affidarsi con carattere di urgenza in concessione a cura del Ministero dei lavori pubblici, sentito il comune interessato.

2. Il Ministero dei lavori pubblici provvede al completamento dei piani di ricostruzione previsti dal comma 1 del presente articolo, anche ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 933.

3. Ai comuni indicati al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni contenute nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 15 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

Art. 13-*septiesdecies*. — Ai cittadini residenti nei comuni delle zone colpite dai sismi individuate dal presente decreto, che rientrino nei casi di applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, ai sensi del comma 10 dell'articolo 2 del presente decreto, sono estese le agevolazioni fiscali previste dal capo IV del titolo VII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 1985.

Art. 13-*octiesdecies*. — Il comma 1 dell'articolo 5-*quater* del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, è sostituito dal seguente:

"1. Per provvedere alle necessità di riparazione, di ripristino e di ricostruzione degli edifici di proprietà dello Stato, degli edifici privati in uso ad uffici pub-

blici statali, degli edifici per il culto, di quelli monumentali tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, aventi sede nelle province di Parma e Reggio Emilia danneggiate dal terremoto del 9 novembre 1983, nonché degli edifici dell'Università di Parma, è autorizzata la spesa di lire 22 miliardi che farà carico al capitolo 8405 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ".

Art. 13-*noviesdecies*. — 1. Per provvedere a tutte le esigenze connesse al definitivo completamento dell'opera di ricostruzione, di rinascita e di sviluppo del comune di Ancona, colpito anche dagli eventi sismici del 1972 e dal movimento franoso del 1982, il relativo piano di ricostruzione, di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive modificazioni ed integrazioni, non realizzato o realizzato in parte, conserva o riprende, ancorché scaduto o decaduto, la propria efficacia sino alla sua completa attuazione, così come verrà stabilita dall'amministrazione comunale.

2. Sono eliminati i limiti di impegno autorizzati con le leggi 23 dicembre 1976, n. 874, quanto a lire 1.100 milioni; 27 aprile 1978, n. 143, quanto a lire 4.000 milioni; 30 aprile 1980, n. 149, quanto a lire 13.095 milioni, e 23 aprile 1981, n. 164, quanto a lire 12.305 milioni, per complessive lire 30.500 milioni, in dipendenza degli oneri derivanti dall'articolo 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, per la concessione di contributi venticinquennali a favore degli istituti mutuanti, nonché al finanziamento dei conguagli in materia di edilizia residenziale.

3. Per provvedere ai lavori di cui al comma 1, è autorizzato il limite di impegno venticinquennale di lire 30.500 milioni da iscrivere in un nuovo, istituendo capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1984. Al relativo onere, stimato in lire 30.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986, si provvede a carico del capitolo 8248 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1984 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

4. La regione Marche restituisce al Ministero del tesoro la somma di lire 30.500 milioni di cui all'articolo 1 della legge 2 maggio 1983, n. 156.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche sul conto dei residui.

6. Il Ministero dei lavori pubblici provvede all'attuazione ed al completamento del piano di ricostruzione della città di Ancona, anche ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 933, in via straordinaria, senza necessità di assenso da parte di alcun altro Ministero, ed in conformità delle richieste del comune di Ancona, al quale non si applicano le disposizioni contenute nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 15 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

7. Per la sollecita realizzazione e sino alla completa attuazione dei lavori del piano di ricostruzione di Ancona:

a) i progetti che hanno già riportato il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, o che siano stati o saranno approvati dalla sola amministrazione comunale interessata, non sono soggetti ad alcun ulteriore parere, sia tecnico che amministrativo, ed i relativi decreti di affidamento, anche in deroga a qualsiasi norma precedente, debbono essere integralmente ed immediatamente emessi;

b) il comune, di concerto con l'ente concessionario, ha facoltà di apportare varianti tecniche ai lavori in aderenza alle linee fondamentali del progetto approvato;

c) su richiesta dell'amministrazione comunale possono essere effettuati, in corso d'opera, collaudi parziali di opere funzionali, con le stesse modalità e gli stessi effetti dei collaudi definitivi;

d) la concessione prevede la misura delle anticipazioni, le penalità per i ritardi e gli eventuali premi di accelerazione anche in deroga alle normative vigenti.

8. L'interesse previsto dal secondo comma dell'articolo 16 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, non può superare di più del cinque per cento il tasso ufficiale di sconto.

9. Gli atti di cessione delle annualità differite relative ai lavori dei piani di ricostruzione di cui alla predetta legge 27 ottobre 1951, n. 1402, scontano la sola imposta fissa di registro.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai comuni di cui all'articolo 15 della legge 18 aprile 1984, n. 80 ».

All'articolo 14, *i commi* 1 *e* 2 *sono sostituiti dai seguenti*:

« 1. All'onere di lire 150 miliardi, derivante dall'applicazione del presente decreto per il 1984, si provvede, quanto a lire 20 miliardi ed a lire 130 miliardi, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando, per i corrispondenti importi, rispettivamente, la voce " Difesa del suolo " e la voce " Fondo investimenti e occupazione ".

2. All'onere di lire 150 miliardi e di lire 180 miliardi, derivante dall'attuazione del presente decreto, rispettivamente, negli anni 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando parzialmente la voce " Difesa del suolo " ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 luglio 1984

PERTINI

CRAXI — ZAMBERLETTI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno* 30 *luglio* 1984.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1984, n. **364**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 55, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto l'insegnamento di « semeiotica pediatrica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1984
Registro n. 44 *Istruzione, foglio n.* 42

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1984, n. **365**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Modena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 45, relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, vengono soppressi gli asterischi degli insegnamenti fondamentali e complementari.

Nel medesimo articolo sono soppressi il primo e il secondo comma dopo l'elenco degli insegnamenti complementari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1984
Registro n. 44 *Istruzione, foglio n.* 45

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1984, n. **366**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Perugia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificati come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 37, relativo al corso di laurea in materie letterarie, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

filologia italiana;
filologia dantesca;
sociologia della letteratura;
filologia latina;
storia della Chiesa antica;
storia delle istituzioni religiose;
propedeutica filosofica;
filosofia del linguaggio;
filosofia della storia.

Art. 2.

Nell'art. 38, relativo al corso di laurea in pedagogia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

filologia italiana;
filologia dantesca;
sociologia della letteratura;
filologia latina;
storia della Chiesa antica;
storia delle istituzioni religiose;
propedeutica filosofica;
filosofia del linguaggio;
filosofia della storia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1984
Registro n. 44 *Istruzione, foglio n.* 43

Errata-corrige al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1984, n. 315, concernente l'indicazione delle materie e dei gruppi di materie che costituiscono cattedre di ruolo o incarichi di insegnamento per la scuola media con lingua di insegnamento slovena, nonché determinazione delle condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo e degli obblighi di orario dei docenti. (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 195 del 17 luglio 1984).

In calce alla tabella allegata al decreto citato in epigrafe è aggiunta la seguente nota di richiamo: « (1) Non costituisce cattedra ».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 luglio 1984.

Formule tariffarie per l'assicurazione della R.C. auto da applicarsi dal 1° marzo 1985 al 28 febbraio 1986 alle autovetture in servizio privato, compresi il noleggio e la locazione, ed agli autotassametri.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifiche della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme sulla riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1983 concernente le formule tariffarie per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore da applicarsi dal 1° febbraio 1984 al 31 gennaio 1985 alle autovetture in servizio privato, compresi il noleggio, la locazione, e gli autotassametri;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 1984, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 1984, n. 43, concernente proroga al 29 febbraio 1984 delle tariffe e delle condizioni di polizza dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti stabilite con la delibera n. 3/1983 del Comitato interministeriale dei prezzi;

Visto il provvedimento n. 6/1984 della giunta del Comitato interministeriale dei prezzi sulle tariffe dei premi e condizioni di polizza per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1° marzo 1984 al 28 febbraio 1985;

Considerato che permangono valide le motivazioni addotte dal decreto ministeriale 28 luglio 1978 per la soppressione della formula tariffaria con clausola « sconto anticipato con integrazione di premio in caso di sinistro »;

Ritenuto che per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore da applicarsi dal 1° marzo 1985 al 28 febbraio 1986, relativa alle autovetture in servizio privato compreso il noleggio e la locazione ed agli autotassametri possono riconfermarsi, tenuto conto delle esperienze acquisite, la validità delle formule tariffarie « bonus-malus » e « franchigia » nonché l'esigenza della compatibilità di quest'ultima formula tariffaria con i princìpi posti a base della formula tariffaria con clausola « bonus-malus »;

Considerato che per stabilire quanto sopra è necessario avvalersi della facoltà prevista dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, così come modificato dalla citata legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Considerato che pur permanendo l'esigenza di applicare le formule personalizzate « bonus-malus » e « franchigia » anche ai veicoli per trasporto di cose, non appare ancora opportuno prevedere, per il periodo dal 1° marzo 1985 al 28 febbraio 1986, l'imposizione, per detti veicoli, delle sole formule tariffarie personalizzate;

Sentita la commissione ministeriale di cui all'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che ha tra l'altro confermato la validità tecnica dell'applicazione, con opportuna gradualità, delle formule personalizzate ai veicoli per trasporto di cose;

Decreta:

Art. 1.

I contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore relativi alle autovetture in servizio privato ed agli autotassametri, compresi il noleggio e la locazione (settore I), di cui al punto 1 del provvedimento n. 6/1984, della giunta del Comitato interministeriale dei prezzi, possono, per il periodo dal 1° marzo 1985 al 28 febbraio 1986, essere stipulati o rinnovati soltanto nella formula tariffaria « bonus-malus » che prevede, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo oppure nella formula tariffaria con clausola di « franchigia ».

Le misure del contributo dell'assicurato al risarcimento del danno per la formula tariffaria con clausola di « franchigia » saranno stabilite in sede di determinazione di detta tariffa da valere per il periodo dal 1° marzo 1985 al 28 febbraio 1986. In ogni caso tali misure non potranno essere inferiori a L. 30.000 e superiori a L. 600.000.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(3850)

DECRETO 18 luglio 1984.

Diniego dell'autorizzazione a La Fiduciaria S.p.a., in Bologna, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa in altri rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda, in data 31 luglio 1978, con la quale « La Fiduciaria » S.p.a., con sede in Bologna, ha chiesto l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami credito, cauzione e nel rischio impiego;

Vista la lettera in data 20 giugno 1984, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP - ha comunicato al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il proprio parere contrario all'accoglimento della domanda presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP, le cui indicazioni e motivazioni devono intendersi qui recepite, ed in base alla quale non sussistono le condizioni previste dalla legge per l'autorizzazione all'estensione dell'esercizio dell'attività assicurativa;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 4 luglio 1984;

Decreta:

E' denegata l'autorizzazione ad estendere l'esercizio della attività di assicurazione e riassicurazione nei rami credito e cauzione e nel rischio impiego richiesta da « La Fiduciaria » S.p.a., con sede in Bologna.

Roma, addì 18 luglio 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(3849)

DECRETO 18 luglio 1984.

Autorizzazione alla Phenix Soleil assicurazioni S.p.a., in Roma, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio della Repubblica.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 22 dicembre 1982 della Phenix Soleil assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, che già esercita le assicurazioni contro i danni, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere la propria attività nei rami: credito, cauzione, perdite pecuniarie di vario genere, tutela giudiziaria nonché la riassicurazione negli stessi rami;

Vista la lettera in data 18 maggio 1984, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dalla impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 4 luglio 1984;

Decreta:

La Phenix Soleil assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, è autorizzata ad estendere nel territorio della Repubblica l'esercizio delle assicurazioni e della riassicurazione nei rami: perdite pecuniarie di vario genere e tutela giudiziaria, nonché delle assicurazioni e della riassicurazione, limitatamente agli affari italiani, nei rami credito e cauzione.

Roma, addì 18 luglio 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(3845)

DECRETO 18 luglio 1984.

Autorizzazione alla rappresentanza generale per l'Italia della Sun - Insurance Office Limited, con sede in Genova, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio della Repubblica.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 22 dicembre 1982 della Sun - Insurance Office Limited, con sede in Londra, e rappresentanza generale per l'Italia con sede in Genova, che già esercita le assicurazioni contro i danni, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere la propria attività nei rami malattia, corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, R.C. veicoli marittimi lacustri e fluviali e responsabilità del vettore, cauzione;

Vista la lettera in data 27 marzo 1984, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dalla impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 4 luglio 1984;

Decreta:

La Sun - Insurance Office Limited, con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Genova, è autorizzata ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'esercizio delle assicurazioni e della riassicurazione nei rami: malattia, corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali e responsabilità del vettore, nonché delle assicurazioni e della riassicurazione, limitatamente agli affari italiani, nel ramo cauzione.

Roma, addì 18 luglio 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(3846)

DECRETO 18 luglio 1984.

Autorizzazione alla rappresentanza generale della Excess Insurance Company Ltd, in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio della Repubblica.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 16 febbraio 1982 della Excess - Insurance Company Ltd, con sede in Londra, e rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, che già esercita le assicurazioni contro i danni, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere la propria attività nei rami: responsabilità civile aeromobili, responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali, perdite pecuniarie di vario genere (per rischi diversi da quelli già autorizzati) e la riassicurazione negli stessi rami;

Vista la lettera in data 21 maggio 1984, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, ha comunicato al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 4 luglio 1984;

Decreta:

La Excess - Insurance Company Ltd, con sede in Londra, e rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, è autorizzata ad estendere nel territorio della Repubblica l'esercizio delle assicurazioni nei rami: responsabilità civile aeromobili, responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali, perdite pecuniarie di vario genere (per rischi diversi da quelli già autorizzati) nonché della riassicurazione negli stessi rami.

Roma, addì 18 luglio 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(3848)

DECRETO 19 luglio 1984.

Approvazione delle tariffe di premio e delle condizioni di polizza per l'assicurazione dei prodotti « agrumi » e « carciofi » contro i danni derivanti dalla grandine, dalla brina e dal gelo, da valere per la campagna 1983-84.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, per l'istituzione del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1971, n. 1241, di esecuzione dell'art. 21 della citata legge n. 364;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, recante nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale;

Vista la legge n. 576 del 12 agosto 1982 concernente la riforma della vigilanza assicurativa e l'istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 315 del 4 marzo 1983 concernente norme relative alla riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visti i decreti ministeriali 9 febbraio 1983 e 30 gennaio 1984 con i quali il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato le colture agricole intensive o pregiate ammesse all'assicurazione agevolata contro la grandine, la brina ed il gelo;

Vista la domanda presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dal Consorzio italiano rischi agricoli speciali (C.I.R.A.S.) costituito tra imprese assicuratrici autorizzate all'esercizio del ramo « grandine », intesa ad ottenere l'approvazione delle tariffe di premio e delle condizioni generali, speciali e particolari di polizza concordate con l'Associazione nazionale consorzi difesa (As.Na.Co.Di.) da applicarsi per la campagna 1983-84 per l'assicurazione contro i rischi della grandine, della brina e del gelo, relative ai prodotti « agrumi » e « carciofi », assunti dalle imprese assicuratrici consorziate;

Visto il verbale della riunione congiunta tra i rappresentanti del C.I.R.A.S. e dell'As.Na.Co.Di. tenutasi il 23 settembre 1983 presso la sede dell'Istituto nazionale delle assicurazioni in Roma;

Vista la relazione tecnica sulle garanzie assicurative grandine, brina e gelo presentata dal C.I.R.A.S. a corredo della richiamata domanda di approvazione;

Vista la nota n. 400852 del 29 maggio 1984 con la quale l'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha comunicato le proprie valutazioni in merito alle condizioni di polizza e tariffe relative ai prodotti « agrumi » e « carciofi » da applicare per la campagna 1983-84;

Ritenuto che le anzidette tariffe di premio e le condizioni generali, speciali e particolari di polizza, da applicarsi per la campagna 1983-84, possano essere accolte;

Decreta:

Sono approvate ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, secondo i testi che sono depositati presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che costituiscono allegato al presente decreto, le tariffe di premio e le condizioni di polizza presentate dal Consorzio italiano dei rischi agricoli speciali (C.I.R.A.S.), previo accordo con l'Associazione nazionale consorzi difesa (As.Na.Co. Di.), da applicarsi per la campagna 1983-84 dalle imprese consorziate per l'assicurazione dei prodotti « agrumi » e « carciofi » contro i danni derivanti dalla grandine, dalla brina e dal gelo.

Roma, addì 19 luglio 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

(3847)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 maggio 1984.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati del Tesoro reali con godimento 1° agosto 1983, di durata decennale, emessi per lire 1.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 712760/66-AU-45 in data 20 luglio 1983, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1983, registro n. 39 Tesoro, foglio n. 52, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro reali al portatore con godimento 1° agosto 1983, di durata decennale, per l'importo di lire 1.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 6 del succennato decreto ministeriale, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi ed al rimborso dei certificati, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati del Tesoro reali, con godimento 1° agosto 1983 e scadenza 1° agosto 1993, emessi per lire 1.000 miliardi, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 1° agosto di ogni anno, a partire dal 1° agosto 1984, mediante mandato esigibile presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma ed a favore della Banca d'Italia amministrazione Centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 27 luglio di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato: « Ministero del tesoro - Certificati del Tesoro reali 2,50% - emissione 1° agosto 1983 - rimborsabili il 1° agosto 1993 - legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale rivalutato dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non erogate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di marzo di ogni anno, a partire dal 1985, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei certificati rivalutati saranno effettuati agli interessati presso tutte le filiali della Banca d'Italia; a tal fine il Ministero del tesoro provvederà a comunicare alla Banca medesima, entro il trentesimo giorno precedente l'inizio dei pagamenti, gli importi da corrispondere per ciascun taglio dei certificati.

Art. 4.

Per i certificati al portatore, il pagamento delle cedole e il rimborso dei titoli verranno effettuati all'esibitore.

Art. 5.

Per i certificati nominativi, il pagamento degli interessi, ove non sia sottoposto a speciali condizioni, sarà effettuato ai presentatori dei certificati stessi, previa apposizione, nel relativo compartimento, del timbro a calendario « pagato » e ritiro di apposita ricevuta.

Per le persone fisiche, il rimborso dei certificati nominativi, non gravati da ipoteche o da vincoli, sarà effettuato all'intestatario previo accertamento della sua identità personale.

Negli altri casi il rimborso dei certificati nominativi, ai fini anche della documentazione occorrente, sarà effettuato secondo la procedura prevista per i titoli del debito pubblico, in quanto applicabile.

Art. 6.

I titoli e le domande per la riunione, la divisione o il tramutamento dei certificati al portatore o nominativi saranno presentati alle filiali della Banca d'Italia che provvederanno a trasmettere direttamente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, le domande stesse trattenendo i titoli, e ciò anche al fine del pagamento degli interessi che venissero a maturazione nelle more della effettuazione delle operazioni richieste.

Ad operazioni effettuate il Tesoro trasmetterà alle predette filiali della Banca d'Italia i nuovi titoli affinché ne curino la consegna a coloro che ne hanno fatto richiesta ed inviino al Tesoro stesso, previo annullamento, i titoli sostituiti.

Art. 7.

Le cedole, le ricevute ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di marzo di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 8.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 9.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati di cui al presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale.

I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate, in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati del Tesoro reali di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 10.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 300.000.000, pari allo 0,03% del valore nominale di lire 1.000 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi in unica rata annuale alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata annuale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° agosto 1984.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno 1984 è di L. 300.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1984

Il Ministro: Goria

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1984
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 353

(3854)

DECRETO 18 luglio 1984.

Emissione di certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° agosto 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'articolo 35 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984), in virtù del quale il Ministro del Tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di nominali lire 8.500 miliardi, della durata di sette anni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta una emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 8.500 miliardi, della durata di sette anni, con godimento 1° agosto 1984, al prezzo di emissione di lire 99,75 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° febbraio 1985, è pari al 7,85%.

Il tasso d'interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo 60 centesimi alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei BOT di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di novembre e dicembre per le cedole con godi-

mento 1° febbraio e pagabili il 1° agosto successivo, e nei mesi di maggio e giugno per le cedole con godimento 1° agosto e pagabili il 1° febbraio successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza fra 100 ed il prezzo d'asta dei BOT a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Il prezzo per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma è pari:

a) in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato fra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

b) in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra i prezzi delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo di aggiudicazione delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi d'interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione, la richiesta di titoli del taglio da lire 1 milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale sottoscritto inferiore a lire 5 milioni.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, esse non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° febbraio ed al 1° agosto di ogni anno.

La prima cedola è pagabile il 1° febbraio 1985 e l'ultima il 1° agosto 1991.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° agosto 1991.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 1° agosto 1984 e termineranno il giorno 8 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, come risulta modificata dalla convenzione stipulata in data 14 gennaio 1984, con la quale è stato convenuto che la Banca stessa può:

assumere l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultino collocati e la provvigione appresso indicata;

avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento;

accettare in pagamento dai sottoscrittori anche i certificati di credito del Tesoro a due ed a tre anni di scadenza 1° agosto 1984, corrispondendo all'esibitore la differenza tra il valore nominale dei titoli versati ed il prezzo di emissione dei nuovi certificati.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritti.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto od in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

In relazione alla possibilità di accettare in pagamento dai sottoscrittori CCT a 2 ed a 3 anni di scadenza 1° agosto 1984, per l'importo di lire 3.750 miliardi, verrà riconosciuta alla Banca d'Italia un'ulteriore provvigione dello 0,05% sull'ammontare nominale dei titoli in scadenza.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Entro l'8 agosto 1984, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 8.500 miliardi di nuovi certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di tre giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 14 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica Italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » «MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1984-1991 » « EMISSIONE 1° AGOSTO 1984 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1984-1991 » « EMISSIONE 1° AGOSTO 1984». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonchè del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1984-1991 » « EMISSIONE 1° AGOSTO 1984 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio,

mentre, per quanto attiene le leggende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle leggende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1985 al 1991, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1991, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1984
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 38

(3897)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 17 maggio 1984, n. **367.**

Autorizzazione al Consiglio nazionale delle ricerche ad acquistare un immobile.

N. 367. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1984, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio nazionale delle ricerche viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 1.477.000.000, un complesso immobiliare sito in Roma, via Cineto Romano n. 37, consistente in un terreno di mq 8524 e in due fabbricati che su parte di esso insistono, di proprietà dei signori: cavalier Anacleto Gianni, dott. Fabrizio Gianni e signora Anna Maria Gianni in d'Orazio, come da atto preliminare 27 giugno 1978, redatto dal dott. Otello Massimi, notaio in Roma, n. 18198 di repertorio, da adibire a sede dei propri organi di ricerca.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1984
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 298

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1950/84 della commissione, del 9 luglio 1984, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1951/84 della commissione, del 9 luglio 1984, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Pubblicati nel n. L 184 *dell'11 luglio 1984.*

(173/C)

Regolamento (CEE) n. 1952/84 della commissione, del 9 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1953/84 della commissione, del 9 luglio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1954/84 della commissione, del 9 luglio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2102/75 che determina la quantità di patate necessaria per la fabbricazione di una tonnellata di fecola.

Regolamento (CEE) n. 1955/84 della commissione, del 9 luglio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1371/84 che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5-*quater* del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari.

Regolamento (CEE) n. 1956/84 della commissione, del 9 luglio 1984, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di ciliegie originarie dell'Austria.

Regolamento (CEE) n. 1957/84 della commissione, del 9 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 182 *del 10 luglio 1984.*

(174/C)

Regolamento (CEE) n. 1958/84 della commissione, del 10 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1959/84 della commissione, del 10 luglio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1960/84 della commissione, del 10 luglio 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei Paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 1961/84 della commissione, del 10 luglio 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei Paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 1962/84 della commissione, del 10 luglio 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri tessuti di cotone, greggi o imbianchiti, della categoria di prodotti n. ex 2 (codice 0023), originari dello Sri Lanka beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1963/84 della commissione, del 10 luglio 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a talune sottovesti a maglia non elastica né gommata per bambini piccoli (bébés), della categoria di prodotti n. 68 (codice 0680), originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1964/84 della commissione, del 10 luglio 1984, che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione.

Regolamento (CEE) n. 1965/84 della commissione, del 10 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 183 *dell'11 luglio 1984.*

(175/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Nebbiolo d'Alba »

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Nebbiolo d'Alba » riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 9 settembre 1970, propone che nel disciplinare di produzione sia modificato per intero l'art. 3 secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Si propone di sostituire per intero l'art. 3 con il testo che segue).

Art. 3. — La zona di produzione delle uve del vino « Nebbiolo d'Alba » comprende nella provincia di Cuneo l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Canale, Castellinaldo, Corneliano d'Alba, Monticello d'Alba, Piobessi d'Alba, Priocca, S. Vittoria d'Alba, Vezza d'Alba, Sinio e Govone; ed in parte quello dei comuni di: Alba, Bra, Baldissero d'Alba, Castagnito, Diano d'Alba, Grinzane Cavour, Guarene, La Morra, Magliano Alfieri, Monchiero, Monforte d'Alba, Montà, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Novello, Pocapaglia, Roddi, Roddino, S. Stefano Roero, Sommariva Perno e Verduno.

Tale zona è così delimitata:

partendo dal km 19 delle strade statali n. 231 si segue interamente verso sud est il confine comunale di Govone che si identifica dopo un breve tratto col confine provinciale Cuneo-Asti che percorre prima in direzione nord e poi ovest sino al bivio della frazione Gianoli in comune di Montà d'Alba.

Si immette quindi sulla strada provinciale per Casc. Sterlotti in direzione sud e attraversata la fraz. S. Vito raggiunge la strada statale del Colle di Cadibona (strada statale n. 29).

La delimitazione coincide per breve stratto verso sud est, con detta strada statale fino al ponte sul Rio Rollandi, poi seguendo la corrente, giunge alla confluenza del Rio Rollandi con il Rio Prasanino.

Risale il Rio Prasanino, tocca quota 303 e successivamente quota 310; da dove verso sud est segue la strada provinciale verso Madonna delle Grazie toccando le quote 315, 316, 335, Casc. Perona, Carle; indi percorre a nord e poi ovest la carreggiabile del Rio Campetto che segue sino all'intersezione con la provinciale Valle San Lorenzo-S. Stefano Roero a quota 313.

Risale lungo tale strada verso sud est per S. Stefano Roero sino ad incontrare la carreggiabile per C. Beggioni ed all'incrocio segue in direzione opposta e cioè a sud ovest, la strada che attraversata C.na Molli (q. 376) raggiunge Rio Prella, risale tale corso d'acqua fino all'altezza della carrareccia per Furinetti e lungo questa verso sud raggiunge Furinetti da dove verso ovest segue la carrareccia fino a Novarino per seguire poi verso sud la strada che superato Ami raggiunge in prossimità del km 9,100 la provinciale dei Roeri (quota 336).

Da q. 336 prosegue verso sud-est sulla strada per la Valle Serramiana fino alla q. 360 dove prosegue verso ovest sulla strada per Valle Canemorto discendendola poi verso sud sino ad incrociare alla q. 362 la strada per Baldissero d'Alba che segue fino all'altezza della q. 410 all'inizio del centro abitato.

Dalla strada la delimitazione prosegue verso sud-ovest lungo il crinale toccando le q. 402 e 394 per raggiungere il confine comunale tra Baldissero e Sommariva Perno a q. 417 e lungo questi verso sud raggiunge la q. 402.

Da q. 402 segue il crinale verso ovest e raggiunge Villa di Sommariva da dove percorre, in direzione nord ovest, la strada in uscita fino al km 1, segue quindi una retta immaginaria verso sud ovest che attraversa le Bocche dei Garbini e raggiunge q. 429 sul confine comunale tra Pocapaglia e Sommariva Perno.

Da q. 429 segue una retta verso sud e raggiunge q. 408 per proseguire poi in direzione ovest e quindi sud lungo il crinale della Bocca di Ghia fino a raggiungere l'oratorio di S. Sebastiano (q. 391) sulla strada per Pocapaglia da dove segue in direzione ovest una linea spezzata che passa per le quote 411, 351 e raggiunge q. 328 sulla strada per Bra, prosegue lungo quest'ultima verso il centro abitato fino in prossimità dell'ospedale, dove segue il concentrico ad est di Bra passando per le quote 290 e 280 e raggiunge la ferrovia; prosegue lungo questa verso ovest fino ad incrociare la strada Bra-Cherasco.

Segue tale strada per breve tratto a sud per prendere poi ad est la strada degli orti e raggiungere il canale Pertusata in prossimità della q. 220.

Risale verso nord-est il canale Pertusata fino a raggiungere la strada statale di S. Vittoria (n. 231) in prossimità del km 40,700.

Segue la strada statale verso est ed a località Fornace (q. 202) prosegue verso sud per il confine comunale tra S. Vittoria e Bra fino al ponte sul Tanaro.

Risale il corso del fiume Tanaro fino a Case Bre nei pressi di Presa dalla quale risalendo verso est la comunale dei Garassini tocca C.na Dabene e poi verso nord C. Ruggeri; proseguendo incontra il confine comunale di La Morra e Verduno che segue poi verso sud sino ad incrociare, in prossimità di Cogni, la strada provinciale per seguirla verso nord est fino all'abitato di Verduno.

Dall'abitato di Verduno la delimitazione scende in direzione nord-est lungo la vecchia strada del Tanaro e fiancheggiando Casc. Pradonio, raggiunge a quota 300 la vicinale di Movigliero.

Indi, sempre verso nord-est, percorre la vicinale dei Ronchi che da questo punto ha origine, fino ad incontrare (passando per q. 276), il confine tra Roddi e Verduno.

Segue tale confine verso est e raggiungere quello tra La Morra e Roddi sul quale prosegue, in direzione sud-est, fino alla località Ciocchino, da Ciocchino la linea di delimitazione, segue verso est la strada vicinale di il Bric (Ambrogio) toccando le quote 248 e 252 fino ad incontrare il rio Talloria di Castiglione.

Risale il rio Talloria di Castiglione in direzione sud-ovest fino ad incontrare la strada provinciale Alba-Barolo in prossimità del bivio per Barolo e per Serralunga.

Da questo punto, segue la provinciale Alba-Barolo in direzione nord verso Alba fino al km 5, ove, in prossimità di Cascina Giuli, imbocca, in direzione sud-est, la strada per Casc. Borzone e Giacco e la segue fino a raggiungere, ai Farinetti, il confine tra i comuni di Grinzane Cavour e Diano d'Alba.

Segue detto confine verso sud-est fino al torrente Carzello e poi il torrente medesimo sino alla confluenza con il torrente Talloria di Sinio. Risale quindi il Talloria per tutto il tratto che questo percorre in territorio di Diano d'Alba e poi nel successivo che fa da confine tra il comune di Serralunga ed i comuni di Montelupo e di Sinio.

Prosegue quindi verso sud lungo quest'ultimo confine e poi lungo quello di Serralunga con Roddino, fino ad incontrare, a q. 297 in prossimità di Cascina Pian Romaldo, il confine fra Serralunga e Monforte.

Discende dall'origine il rio di Pian Romaldo in direzione di Bricco del Rosso (q. 498), sotto il quale raggiunge la provinciale Roddino-Monforte in prossimità del km 1,900 per seguirla poi verso nord-ovest fino al centro abitato di quest'ultimo comune.

Da Monforte d'Alba scende per una retta alla sorgente del rio Cornaretta, discende tale corso d'acqua ed alla confluenza segue il primo tratto del rio di Monchiero, fino a raggiungere (per Case Manzoni, C. Rocca Nera e C. Vigliani) il confine comunale tra Monforte e Monchiero, segue verso nord tale confine fino ad incontrare il rio Rataldo ed il punto d'incontro dei confini tra i comuni di Novello, Monchiero e Monforte.

Discende lungo il rio Rataldo e, raggiunta la confluenza con il rio dei Mosca, a sud-ovest di C. Mosca, risale questo ultimo ed alla sorgente segue il sentiero che verso nord raggiunge la strada per Novello in prossimità del km 3,800 e quindi lungo questa verso est raggiunge il centro abitato.

Da Novello, la linea di delimitazione prosegue, in direzione nord ovest, per la vicinale dei Corini, ed all'altezza di tale località, per quella dei Tarditi che attraversa raggiungendo C. Saccati (q. 339) sul confine comunale tra Novello e Narzole.

Indi segue in direzione sud ovest il confine comunale medesimo per raggiungere la ferrovia Bra-Ceva e seguirla in direzione di Ceva fino al Rio Rotaldo.

Appena superatolo segue verso est la strada per V.Ja Garambo e sul proseguimento raggiunge la provinciale Monchiero Monforte in prossimità della strada vicinale dei Bagnaschi; percorre quest'ultima in direzione sud est, attraversa il rio Monchiero e percorre nella stessa direzione la vicinale dei Pilo raggiungendo il confine comunale tra Monchiero e Monforte che segue verso sud sino ad incrociare quello di Dogliani.

Percorre in direzione ovest il confine comunale Monforte Dogliani e Monforte Roddino fino alla strada provinciale Monforte Roddino presso il km 4,300 circa a q. 515.

Segue tale strada verso Roddino fino al bivio, in prossimità del km 5, con la provinciale per Serralunga a q. 549, prosegue lungo quest'ultima in direzione di Serralunga sino ad incontrare prima di C. Coccio la strada comunale per Sinio che segue verso est fino a raggiungere il confine comunale di Sinio in prossimità di Casc. Castella.

Percorre il confine in direzione est tra Sinio e Roddino e poi Sinio-Albaretto-Torre, Sinio Montelupo Albese sino alla confluenza del rio Brantegna con il rio Riolo; risale il rio Riolo fino alla strada comunale di Brantegna che segue passando per q. 480 e raggiunge la provinciale Alba-Murazzano a q. 506 in prossimità del km 11.

Da q. 506 la delimitazione prosegue in direzione nord ovest per la strada vicinale dei Gorgassi raggiungendo nuovamente al km 9,5 circa, la provinciale Alba-Murazzano che segue fino al confine comunale di Diano d'Alba.

Prosegue successivamente verso nord est, est e poi nord sui confini comunali tra Diano d'Alba e Montelupo, Diano d'Alba e Rodello, Diano d'Alba e Benevello, Alba e Benevello, Alba e Borgomale, Alba e Trezzo Tinella, Alba e Treiso, fino al punto in cui il confine abbandona il Senio d'Elvio, poco a sud di Meruzzano di C. Castellengo, dove proseguendo verso nord lungo il corso d'acqua raggiunge all'altezza di Meruzzano la strada per Alba percorrendola nella stessa direzione fino al ponte sul Senio d'Elvio all'altezza di C. dei Frati, discende quindi tale corso d'acqua fino alla confluenza con il fiume Tanaro.

Risale lungo il Tanaro fino ai ponti stradale e ferroviario di Alba, prosegue in direzione nord lungo la strada ed in località il Rondò, imbocca la strada statale n. 231 che segue fino al km 19, da dove è iniziata la delimitazione.

(3391)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Cascina.

Con decreto ministeriale n. 14/3518 del 18 giugno 1984 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Cascina e concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 291.548.630, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 306.248.560 iscritto a ruolo a nome della sig.ra Saviozzi Vera. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Pisa darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(3461)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.n.c. Stanislao e Pietro Pagliari, in Napoli

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 55.058.400, dovuto dalla s.n.c. Stanislao e Pietro Pagliari, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in due rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1984, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(3802)

Avviso di rettifica relativo alle tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Genova. (Tariffe e deduzioni pubblicate nel supplemento straordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 182 del 4 luglio 1984).

Nelle tariffe e deduzioni citate in epigrafe devono essere apportate le seguenti rettifiche:

a pag. 8, comune di Bargagli, al quarto rigo della qualità seminativo, in corrispondenza delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario rispettivamente di L. 20.000 e L. 50.000, in luogo di « classe V » leggasi « classe IV »;

a pag. 24, comune di Cogoleto, sul prospetto delle deduzioni alle tariffe di reddito dominicale per opere permanenti di difesa, scolo e bonifica e per spese di irrigazione:

a) in corrispondenza della deduzione Acqua di fossi, sorgenti e coli raccolta in vasca e sollevata con motori, dopo il simbolo a_2 deve intendersi inserito il simbolo « b_2 » il cui importo della deduzione per ettara è pari a « lire 35.000 »;

b) in corrispondenza della deduzione Acqua del sottosuolo sollevata da pozzi con motore, dopo il simbolo a_3 deve intendersi inserito il simbolo « b_3 » il cui importo della deduzione per ettara è pari a « lire 35.000 »;

a pag. 81, comune di Sestri Levante, al primo rigo della qualità seminativo irriguo leggasi: « classe I ».

(3837)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti la deformazione o lo smarrimento di punzoni, la decadenza dalla concessione o la riattribuzione di marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Alessandria:

« 949-AL »: Mangosio Giuseppe, in Valenza.

Provincia di Arezzo:

« 208-AR »: S.n.c. Bianchi & Nocciolini, rappr. Bianchi Antonio, in Arezzo.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta « Italcatene S.r.l. », rappr. Caporali Ottaviano, in Subbiano, già assegnataria del marchio « 361-AR », ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso ed ha restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati. Si rende noto, inoltre, che la ditta medesima ha dichiarato nei modi di legge che tre punzoni recanti il detto marchio sono stati smarriti. Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi di Arezzo.

(3343)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 141

Corso dei cambi del 19 luglio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1756 —	1756 —	1755,95	1756 —	—	1756 —	1756 —	1756 —	1756 —	1756 —
Marco germanico	614,300	614,300	614 75	614,300	—	614,40	614,600	614,300	614,300	614,30
Franco francese	200 —	200 —	200 —	200 —	—	200 —	200,020	200 —	200 —	200 —
Fiorino olandese	544,550	544,550	544,35	544,550	—	544,50	544,450	544,550	544,550	544,55
Franco belga	30,377	30,377	30,38	30,377	—	30,37	30,380	30,377	30,377	30,38
Lira sterlina	2314 —	2314 —	2317 —	2314 —	—	2314,75	2315,500	2314 —	2314 —	2314 —
Lira irlandese	1884,700	1884,700	1885 —	1884,700	—	1884,35	1884 —	1884,700	1884,700	—
Corona danese	168,290	168,290	168,50	168,290	—	168,28	168,270	168,290	168,290	168,30
E.C.U.	1374 —	1374 —	1374 —	1374 —	—	1373,60	1373,200	1374 —	1374 —	1374 —
Dollaro canadese	1320,500	1320,500	1321 —	1320,500	—	1320,30	1320,100	1320,500	1320,500	1320,50
Yen giapponese	7,213	7,213	7,2350	7,213	—	7,21	7,213	7,213	7,213	7,22
Franco svizzero	727,450	727,450	726,10	727,450	—	727,25	727,050	727,450	727,450	727,45
Scellino austriaco	87,615	87,615	87,60	87,615	—	86,63	87,650	87,615	87,615	87,62
Corona norvegese	212,510	212,510	212,50	212,510	—	212,44	212,380	212,510	212,510	212,50
Corona svedese	211,220	211,220	211,50	211,220	—	211,21	211,200	211,220	211,220	211,22
FIM	291,300	291,300	291,50	291,300	—	291,35	291,400	291,300	291,300	—
Escudo portoghese	11,650	11,650	11,72	11,650	—	11,68	11,720	11,650	11,650	11,65
Peseta spagnola	10,843	10,843	10,84	10,843	—	10,84	10,840	10,843	10,843	10,85

Media dei titoli del 19 luglio 1984

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	71,250
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	87,750
» 6 % » » 1971-86	88,950
» 6 % » » 1972-87	84,900
» 9 % » » 1975-90	88,750
» 9 % » » 1976-91	85,850
» 10 % » » 1977-92	97,250
» 12 % (Beni Esteri 1980)	89,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	79,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	93 —
» » » 1-4-1981/86 16 %	100,800
» » » 1-6-1981/86 16 %	102,500
» » » 1-8-1982/84 19 %	99,850
» » » TR 2,5% 1983/93	106,650
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	101,600
» » » » EFIM 1- 8-1988	100,350
» » » » 1- 8-1982/84	99,850
» » » » 1- 9-1982/84	99,900
» » » » 1-10-1982/84	100,050
» » » » 1-11-1982/84	100,150
» » » » 1-12-1982/84	100,350
» » » » 1- 1-1983/85	100,200
» » » » 1- 2-1983/85	100,225
» » » » 1- 3-1983/85	100,150
» » » » 1- 4-1983/85	100,200
» » » » 1- 5-1983/85	100,250
» » » » 1- 6-1983/85	102 —
» » » » 1- 1-1982/86	101,575
» » » » 1- 3-1982/86	101,625
» » » » 1- 5-1982/86	101,625
» » » » 1- 6-1982/86	101,500
» » » » 1- 7-1982/86	102 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1982/86	101,675
» » » » 1- 9-1982/86	101 —
» » » » 1-10-1982/86	100,975
» » » » 1-11-1982/86	100,975
» » » » 1-12-1982/86	101
» » » » 1- 7-1983/86	99,975
» » » » 1- 8-1983/86	99,850
» » » » 1- 9-1983/86	99,950
» » » » 1-10-1983/86	99,875
» » » » 1- 1-1983/87	101,675
» » » » 1- 2-1983/87	101,300
» » » » 1- 3-1983/87	101,225
» » » » 1- 4-1983/87	101,100
» » » » 1- 5-1983/87	101,050
» » » » 1- 6-1983/87	101,075
» » » » 1-11-1983/87	100,150
» » » » 1-12-1983/87	100 —
» » » » 1- 7-1983/88	101,400
» » » » 1- 8-1983/88	101,075
» » » » 1- 9-1983/88	101 —
» » » » 1-10-1983/88	100,900
» » » » 1-11-1983/88	101 —
» » » » 1-12-1983/90	101 —
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984	99,375
» » » 18 % 1- 1-1985	101,225
» » » 17 % 1- 5-1985	101,500
» » » 17 % 1- 7-1985	102,300
» » » 17 % 1-10-1985	102 —
» » » 16 % 1- 1-1986	101,975
» » Nov. 12 % 1-10-1987	95,350
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	107,850
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,425
» » » » 1983/90 11,50 %	100,425

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 luglio 1984

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	1756 —	Lira irlandese	1884,350	Scellino austriaco	87,632
Marco germanico	614,450	Corona danese	168,280	Corona norvegese	212,445
Franco francese	200,010	E.C.U.	1373,600	Corona svedese	211,210
Fiorino olandese	544,500	Dollaro canadese	1320,300	FIM	291,350
Franco belga	30,378	Yen giapponese	7,213	Escudo portoghese	11,685
Lira sterlina	2314,750	Franco svizzero	727,250	Peseta spagnola	10,841

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 142

Corso dei cambi del 20 luglio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1755,500	1755,500	—	1755,500	1756,600	1755,50	1755,500	1755,500	1755,500	1755,50
Marco germanico .	614,310	614,310	—	614,310	614,25	614,30	614,310	614,310	614,310	614,30
Franco francese	200,090	200,090	—	200,090	200 —	200,11	200,140	200,090	200,090	200,08
Fiorino olandese	544,300	544,300	—	544,300	544,25	544,40	544,500	544,300	544,300	544,30
Franco belga .	30,345	30,345	—	30,345	30,35	30,34	30,340	30,345	30,345	30,34
Lira sterlina .	2321 —	2321 —	—	2321 —	2312 —	2321,50	2322 —	2321 —	2321 —	2321 —
Lira irlandese .	1886 —	1886 —	—	1886 —	1883 —	1886 —	1886 —	1886 —	1886 —	—
Corona danese .	168,280	168,280	—	168,280	168,10	168,26	168,250	168,280	168,280	168,28
E.C.U. .	1374 —	1374 —	—	1374 —	1373,55	1374,50	1375 —	1374 —	1374 —	1374 —
Dollaro canadese	1319,700	1319,700	—	1319,700	1320 —	1319,80	1319,900	1319,700	1319,700	1319,70
Yen giapponese	7,183	7,183	—	7,183	7,208	7,18	7,184	7,183	7,183	7,19
Franco svizzero . . .	725,790	725,790	—	725,790	726,25	725,70	725,600	725,790	725,790	725,78
Scellino austriaco	87,527	87,527	—	87,527	87,58	87,55	87,580	87,527	87,527	87,53
Corona norvegese	212,730	212,730	—	212,730	212,45	212,65	212,570	212,730	212,730	212,73
Corona svedese	211,240	211,240	—	211,240	211,10	211,27	211,300	211,240	211,240	211,24
FIM	291,420	291,420	—	291,420	291,20	291,40	291,400	291,420	291,420	—
Escudo portoghese . .	11,420	11,420	—	11,420	11,74	11,50	11,600	11,420	11,420	11,42
Peseta spagnola . . .	10,848	10,848	—	10,848	10,83	10,85	10,850	10,848	10,848	10,85

Media dei titoli del 20 luglio 1984

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935 . .	71 —
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85 . . .	90,500
» 6% » » 1971-86 .	88,950
» 6% » » 1972-87 .	86,00
» 9% » » 1975-90 .	89,300
» 9% » » 1976-91 .	85,850
» 10% » » 1977-92 .	97 —
» 12% (Beni Esteri 1980) .	92,400
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	79,50
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	93 —
» » » 1-4-1981/86 16% .	100,800
» » » 1-6-1981/86 16% .	102,500
» » » 1-8-1982/84 19% .	99,850
» » » TR 2,5% 1983/93 .	106,550
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	101,300
» » » » EFIM 1- 8-1988	100,900
» » » » 1- 8-1982/84 . .	99,850
» » » » 1- 9-1982/84 . .	99,900
» » » » 1-10-1982/84 . .	100 —
» » » » 1-11-1982/84 . .	100,225
» » » » 1-12-1982/84 . .	100,375
» » » » 1- 1-1983/85 . .	100,200
» » » » 1- 2-1983/85 . .	100,250
» » » » 1- 3-1983/85 . .	100,075
» » » » 1- 4-1983/85 . .	100,400
» » » » 1- 5-1983/85 . .	100,175
» » » » 1- 6-1983/85 . .	100,950
» » » » 1- 1-1982/86 . .	101,575
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,450
» » » » 1- 5-1982/86 . .	101,500
» » » » 1- 6-1982/86 .	101,550
» » » » 1- 7-1982/86 . .	102,075
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1982/86 . .	101,600
» » » » 1- 9-1982/86 . .	101 —
» » » » 1-10-1982/86 . .	100,900
» » » » 1-11-1982/86 . .	101 —
» » » » 1-12-1982/86 . .	101 —
» » » » 1- 7-1983/86 . .	99,900
» » » » 1- 8-1983/86 . .	99,775
» » » » 1- 9-1983/86 . .	99,900
» » » » 1-10-1983/86 . .	100 —
» » » » 1- 1-1983/87 . .	101,600
» » » » 1- 2-1983/87 . .	101,275
» » » » 1- 3-1983/87 . .	101,350
» » » » 1- 4-1983/87 . .	101 —
» » » » 1- 5-1983/87 . .	101,050
» » » » 1- 6-1983/87 . .	101,175
» » » » 1-11-1983/87 . .	100,150
» » » » 1-12-1983/87 . .	101 —
» » » » 1- 7-1983/88 . .	101,400
» » » » 1- 8-1983/88 . .	101,075
» » » » 1- 9-1983/88 . .	100,950
» » » » 1-10-1983/88 . .	100,950
» » » » 1-11-1983/88 . .	100,925
» » » » 1-12-1983/90 . .	100,900
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1984	99,325
» » » 18% 1- 1-1985	101,500
» » » 17% 1- 5-1985	101,450
» » » 17% 1- 7-1985	102,200
» » » 17% 1-10-1985	101,800
» » » 16% 1- 1-1986	102 —
» » Nov. 12% 1-10-1987	95,300
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	108,150
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,40
» » » » 1983/90 11,50%	100,425

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 luglio 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1755,500
Marco germanico . .	614,310
Franco francese .	200,115
Fiorino olandese . . .	544,400
Franco belga . . .	30,342
Lira sterlina	2321,500
Lira irlandese .	1886 —
Corona danese .	168,265
E.C.U.	1374,500
Dollaro canadese	1319,800
Yen giapponese	7,183
Franco svizzero	725,695
Scellino austriaco .	87,553
Corona norvegese . . .	212,650
Corona svedese . . .	211,270
FIM . .	291,410
Escudo portoghese . .	11,510
Peseta spagnola	10,849

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Approvazione delle convenzioni tipo tra ENEL, regioni e comuni. (Deliberazione 12 giugno 1984)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 10 gennaio 1983, n. 8, che contiene norme per l'erogazione di contributi a favore di regioni e comuni sedi di alcuni tipi di centrali elettriche, nonché a favore dei comuni limitrofi;

Visto in particolare il comma 11 dell'articolo unico della stessa legge, che prevede che le modalità relative alla corresponsione di detti contributi ed alla loro finalizzazione debbano essere regolate da apposite convenzioni, secondo una convenzione tipo da approvarsi dal CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Rilevato che la costruzione e l'esercizio delle centrali elettriche determinano esigenze di intervento in via preponderante sui territori dei comuni sedi degli stessi impianti specie in tema di tutela ecologico-ambientale e di riassetto socio-economico, esigenze che debbano essere tenute nella dovuta considerazione per la ripartizione dei contributi destinati ai comuni;

Richiamata l'opportunità che la stipula delle singole convenzioni avvenga in un clima di rapporti atto a suggerire ed attuare ogni possibile soluzione dei problemi posti dalla costruzione ed esercizio delle centrali elettriche;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Sentita la commissione consultiva interregionale, che ha espresso il parere nella seduta del 29 maggio 1984;

Delibera

sono approvati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo unico, comma 11, della legge 10 gennaio 1983 n. 8, gli schemi della convenzione tipo tra i comuni e l'ENEL e della convenzione tipo tra le regioni e l'ENEL, che sono allegati alla presente delibera rispettivamente sotto la lettera *A* e la lettera *B*.

I comuni daranno priorità agli investimenti idonei a creare le condizioni necessarie per l'incremento dell'occupazione.

Roma, addì 12 giugno 1984

Il Presidente delegato: LONGO

ALLEGATO *A*

Tra il comune di (1)
e l'ENEL

Premesso

che, a norma della legge 10 gennaio 1983, n. 8, articolo unico, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) è prevista da parte dell'ENEL, la corresponsione di contributi ai comuni nel cui territorio sono o saranno ubicati propri impianti di produzione di energia elettrica, nonché ai comuni limitrofi interessati;

che il CIPE con delibera n. in data ha approvato la convenzione-tipo fra i comuni e l'ENEL prevista dal comma 11 della legge n. 8/83;

che nel comune di è ubicato un impianto (o sono ubicati impianti) di produzione di energia elettrica dell'ENEL le cui caratteristiche importano la corresponsione dei predetti contributi;

che, a norma del comma 8, articolo unico, della legge n. 8/83, il decreto del presidente della giunta regionale in data dichiarando l'inesistenza delle condizioni per l'applicazione del comma 9, articolo unico, della stessa legge, sentito il predetto comune sede dell'impianto e sentito l'ENEL, ha individuato i comuni di destinatari dei predetti contributi ed ha precisato la seguente ripartizione percentuale dei medesimi contributi:

al comune sede dell'impianto %
al comune di %
%

« oppure:

che, a norma del comma 9, articolo unico, della legge n. 8/83 con accordo del tra le regioni di e di , sentito il comune sede dell'impianto e sentito l'ENEL ovvero con decreto del Ministro dell'industria in data è stata effettuata la ripartizione dei predetti contributi nelle seguenti percentuali:

ai comuni della regione
di %
ai comuni della regione
di %

che, a norma del comma 8, articolo unico, della legge n. 8/83, il decreto del presidente della giunta regionale di in data tenendo conto della precedente ripartizione, sentito il predetto comune sede dell'impianto, sentito l'ENEL, ha individuato i comuni destinatari dei predetti contributi ed ha precisato la seguente ripartizione percentuale della quota spettante ai comuni di tale regione:

al comune sede dell'impianto %
al comune di %
% »

« oppure:

che la presente convenzione viene stipulata tra il comune sede dell'impianto e l'ENEL nelle more del decreto del presidente della giunta regionale »;

che i predetti contributi vengono corrisposti ai comuni per la promozione di misure di accompagnamento in favore dello sviluppo e della salvaguardia dei relativi territori;

che viene confermata con l'occazione la più scrupolosa osservanza da parte dell'ENEL delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela della salute pubblica e dell'ambiente nonché gli impegni assunti sull'argomento nella convenzione con il comune sede dell'impianto;

che la legge n. 8/83 richiede la stipula di un'apposita convenzione tra i comuni e l'ENEL per regolare le modalità relative alla corresponsione e alla finalizzazione dei contributi stessi;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Gli impianti di produzione di energia elettrica, ubicati nel comune di e per i quali l'ENEL deve corrispondere ai comuni di i contributi previsti dalla legge 10 gennaio 1983, n. 8, attualmente sono:

	Impianto	Sezione	Potenza nominale kW	Potenza installata kW
	—	—	—	—
1				
2				
3				

Art 2.

L'ENEL corrisponderà ai comuni di (1); con la ripartizione percentuale di cui in premessa e secondo le modalità di cui ai successivi articoli della presente convenzione: (per le centrali termoelettriche alimentate da carbone)

un contributo complessivo di lire 0,50 per ogni kWh di energia elettrica prodotta dagli impianti indicati ai punti del precedente art. 1 con combustibili diversi dagli idrocarburi, ai sensi del comma 1 *a*) della legge n. 8/83 (da aggiungere eventualmente per le centrali entrate in esercizio prima del 29 gennaio 1983: limitatamente all'energia elettrica prodotta dal 29 gennaio 1983 (2);

un contributo complessivo « una tantum » pari a lire 8.000 per kW di potenza nominale installata per gli impianti indicati ai punti del precedente art. 1, in quanto impianto termico convenzionale a carbone, ai sensi del comma 1 *d*) della legge n. 8/83; tale contributo è subordinato al rilascio del decreto ministeriale di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio previsto dall'art. 5 della legge 18 dicembre 1973,

(1) La stessa convenzione viene stipulata dall'ENEL con il comune sede dell'impianto e con ciascuno dei comuni individuati con riferimento allo stesso impianto, a norma del comma 8, articolo unico, della legge n. 8/83.

(1) Oppure al consorzio dei comuni di

(2) Il contributo è corrisposto anche sull'energia elettrica prodotta con gas di cokeria, lignite, sansa, rifiuti, ecc.

n. 880 (o equivalente decreto regionale per le regioni a statuto speciale, ove previsto) e della concessione edilizia comunale nonché alla stipula della convenzione a norma dell'art. 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393;
(per le centrali elettronucleari)

un contributo complessivo di lire 0,50 per ogni kWh di energia elettrica prodotta dagli impianti indicati ai punti . del precedente art. 1, ai sensi del comma 1 *a*) della legge numero 8/83 (da aggiungere eventualmente per gli impianti entrati in esercizio prima del 29 gennaio 1983: limitatamente alla energia elettrica prodotta dal 29 gennaio 1983;

un contributo complessivo « una tantum » pari a lire 12.000 per kW di potenza nominale installata per gli impianti indicati ai punti . . del precedente art. 1 in quanto sezioni elettronucleari, ai sensi del comma 1 *d*) della legge n. 8/83; tale contributo è subordinato al rilascio del decreto di autorizzazione alla costruzione e di nulla osta alla costruzione previsto dall'art. 5 della legge 2 agosto 1975, n. 393, nonché alla stipula della convenzione urbanistica a norma dell'art. 15 della stessa legge, per le centrali autorizzate alla trasformazione a carbone) un contributo complessivo di lire 0,25 per ogni kWh di energia elettrica prodotta dagli impianti indicati ai punti . . del precedente art. 1 previsti per il funzionamento ad olio combustibile e carbone, ai sensi del comma 1 *b*) della legge n. 8/83, a partire dalla data della concessione edilizia comunale alla trasformazione di ciascuna sezione per il funzionamento a carbone e fino alla data in cui la sezione stessa non sarà alimentata interamente a carbone (da aggiungere eventualmente per gli impianti autorizzati prima del 29 gennaio 1983: limitatamente all'energia elettrica prodotta dal 29 gennaio 1983);

un contributo complessivo di lire 0,50 per ogni kWh di energia elettrica prodotta dagli impianti indicati ai punti . del precedente art. 1 con combustibili diversi dagli idrocarburi, ai sensi del comma 1 *a*) della legge n. 8/83;

un contributo complessivo « una tantum » pari a lire 2.500 per kW di potenza installata per gli impianti indicati ai punti . del precedente art. 1, in quanto impianti autorizzati per la trasformazione al funzionamento a carbone, ai sensi del comma 1 *d*) della legge n. 8/83; tale contributo è subordinato al rilascio del decreto ministeriale di autorizzazione alla costruzione ed esercizio (o equivalente decreto regionale per le regioni a statuto speciale, ove previsto) e della concessione edilizia comunale per le opere di trasformazione; (per le centrali ad olio combustibile, non previste per il funzionamento a carbone, di potenza superiore a 1200 MW);

un contributo complessivo di lire 0,25 per ogni kWh di energia prodotta dagli impianti indicati ai punti . del precedente art. 1, alimentati con idrocarburi, non previsti per il funzionamento a carbone, ai sensi del comma 1 *c*) della legge n. 8/83 (da aggiungere eventualmente per gli impianti entrati in esercizio prima del 29 gennaio 1983: limitatamente all'energia elettrica prodotta dal 29 gennaio 1983).

Art. 3.

L'ammontare dei contributi di cui ai comma 1 *a*), 1 *b*) e 1 *c*) della legge n. 8/83 sarà calcolata in ragione dei kWh prodotti.

Ai fini di tale calcolo, che dovrà distinguere le eventuali quote di produzione di energia elettrica attribuibili agli idrocarburi ed ai combustibili diversi dagli idrocarburi, verranno utilizzate le apposite rilevazioni effettuate sistematicamente dall'ENEL per usi statistici.

Saranno resi noti dall'ENEL semestralmente, entro sessanta giorni dalla scadenza di ciascun semestre solare, gli importi dei contributi basati sulla produzione di energia elettrica, al netto dell'imposta di registro dovuta.

Nel caso che l'erogazione dei contributi, di cui al primo comma del presente articolo, sia dovuta con decorrenza o termine diversi dal 1° gennaio o dal 1° luglio l'importo corrispondente verrà determinato in misura proporzionale a quello relativo all'intero semestre.

L'ammontare dei contributi di cui al comma 1 *d*) della legge n. 8/83 sarà calcolato in ragione della potenza nominale indicata dall'articolo 1 della presente convenzione a fianco di ciascuno impianto e sarà comunicato tempestivamente ai comuni, al netto dell'imposta di registro dovuta.

L'ENEL dovrà rendere noto tempestivamente ai comuni il verificarsi degli eventi, indicati al precedente art. 2 relativi alla maturazione dei contributi basati sulla potenza installata.

Le parti concordemente dichiarano l'inesistenza di oneri che, a norma del comma 3 della legge n. 8/83, debbano essere dedotti dal contributo di cui al comma 1 *d*) della stessa legge.

« oppure:

L'ENEL ed il Comune sede dell'impianto concordemente indicano, e gli altri Comuni di cui in premessa accettano, che, a norma del comma 3 della legge n. 8/83, debbono essere dedotti dal contributo di cui al comma 1 *d*) della stessa legge, i seguenti oneri:

. . . .
. . . .
. . . . »

« oppure:

Saranno individuati di comune accordo tra l'ENEL ed il comune sede dell'impianto e dovranno essere accettati dagli altri comuni di cui in premessa, gli oneri sostenuti o assunti dall'ENEL, e le relative entità, che saranno dedotti dal contributo di cui al comma 1 *d*) della legge n. 8/83, ai sensi del comma 3 della medesima legge; di detto adempimento l'ENEL darà comunicazione al Ministero dell'industria.

In mancanza di accordo tra le parti la individuazione degli oneri in questione, sarà devoluta al Ministero dell'industria, che deciderà, sentita la regione.

Fino a quando non sarà intervenuto il predetto accordo o la predetta individuazione del Ministero dell'industria, non potrà essere corrisposta dall'ENEL una quota del contributo maggiore del 60% del dovuto ».

Art. 4.

I contributi di cui al comma 1 *d*) della legge n. 8/83 saranno indicizzati secondo le modalità previste al secondo comma dell'art. 15 della legge 2 agosto 1975 n. 393 e pertanto, per determinare l'importo complessivo dovuto definitivamente dall'ENEL per ciascun contributo, si applicherà la seguente formula:

$$C = V \times \frac{S}{S_1} \times T$$

dove:

C = contributo complessivo

V = valore base differenziato, come risulta dal comma 1 *d*) della legge n. 8/83.

S = valore del « numero indice nazionale dei prezzi all'ingrosso relativi ai beni finali di investimento » pubblicato sul bollettino Istat e relativo al mese di gennaio dell'anno di stipula della presente convenzione.

S_1 = valore del medesimo numero relativo al mese di gennaio 1983.

T = totale dei kW di potenza nominale delle sezioni interessate da contributo.

Art. 5.

Ai sensi del comma 10 della legge n. 8/83, i comuni dovranno destinare i contributi di cui alla presente convenzione alla promozione di investimenti nei loro territori finalizzati:

al risparmio ed al recupero di energia;

all'uso di energie rinnovabili;

alla tutela ecologico-ambientale dei territori interessati all'insediamento degli impianti di cui all'art. 1 della presente convenzione;

al riassetto socio-economico dei medesimi territori anche nel quadro degli interventi previsti dal piano regionale di sviluppo.

Ciascun comune darà al Ministero dell'industria, alla regione e all'ENEL informativa sulle singole iniziative che assumerà, utilizzando preferibilmente la collaborazione e consulenza dell'ENEL sui progetti di investimento dei fondi provenienti dalla legge n. 8/83.

Art. 6.

L'ENEL corrisponderà ai comuni i contributi maturati in rate trimestrali secondo le indicazioni di un piano finanziario che ciascun comune dovrà trasmettere all'ENEL ed alla regione per le quote dei contributi di propria spettanza.

Tali piani finanziari dovranno essere annualmente aggiornati.

Nei casi in cui, decorsi sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera con la quale il CIPE ha approvato il testo della convenzione tipo, il presidente della giunta regionale non abbia emesso il decreto di cui in premessa, l'ENEL, in via provvisoria, corrisponderà al comune o comuni sede di centrale un acconto, con le modalità di cui alla presente convenzione pari al 60% dei contributi globali maturati; di tale eventuale anticipazione il presidente della giunta regionale terrà debito conto nel decreto di cui in premessa, il quale avrà valore retroattivo, salve restando le percentuali dei contributi già corrisposte al comune o comuni sede di centrale.

Art. 7.

Il gettito dei contributi oggetto della presente convenzione dovrà essere iscritto nei bilanci di competenza dei singoli comuni con specifico vincolo di destinazione.

Lo stato di attuazione degli investimenti decisi da ciascun comune formerà oggetto di informativa annuale da parte del comune al comitato misto ENEL-Regione previsto dai protocolli d'intesa tra ENEL e le singole regioni, per l'occasione allargato ai comuni della presente convenzione o al consorzio dei comuni; detto comitato misto si esprimerà sulla rispondenza tra l'attuazione di tali investimenti ed i piani finanziari in base ai quali l'ENEL ha effettuato i pagamenti, dandone esauriente informativa al Ministero dell'industria.

Art. 8.

L'ENEL si impegna a fornire, su richiesta dei comuni, ogni possibile collaborazione per l'individuazione e per l'attuazione degli investimenti finanziari con i contributi oggetto della presente convenzione.

I comuni e l'ENEL valuteranno, per determinati interventi la possibilità di costituire società, consorzi o associazioni ai sensi dell'art. 3 della legge 15 giugno 1981, n. 309.

Art. 9.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 33, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, si dichiara che il valore da assoggettare ad imposta di registro della presente convenzione è di lire . salvo conguagli da denunziare a norma dell'art. 18 del citato decreto.

Le spese di registrazione del presente atto e delle successive denunzie di conguaglio sono a totale carico dei comuni in parte proporzionale alle quote di cui in premessa, ma saranno anticipate dall'ENEL per conto dei comuni medesimi.

ALLEGATO *B*

Tra la regione
e l'ENEL

Premesso

che a norma della legge 10 gennaio 1983, n. 8, articolo unico, comma 2 e 4, è prevista, da parte dell'ENEL, la corresponsione di contributi alle regioni nel cui territorio sono o saranno ubicati propri impianti di produzione di energia elettrica;

che il CIPE con delibera n. in data .
ha approvato la convenzione-tipo tra la regione e l'ENEL prevista dal comma 11 della legge n. 8/83;

che nella regione . sono stati ubicati impianti di produzione di energia elettrica dell'ENEL le cui caratteristiche importano la corresponsione dei predetti contributi;

che i predetti contributi vengono corrisposti alle regioni per la promozione di misure di accompagnamento in favore dello sviluppo e della salvaguardia dei territori interessati dai medesimi impianti;

che viene confermata, con l'occasione, la più scrupolosa osservanza da parte dell'ENEL delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela della salute pubblica e dell'ambiente nonché degli impegni assunti sull'argomento nella convenzione con il comune sede dell'impianto;

che la legge n. 8/83 richiede la stipula di un'apposita convenzione tra la regione e l'ENEL per regolare le modalità relative alla corresponsione e alla finalizzazione dei contributi stessi.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Gli impianti di produzione di energia elettrica, entrati in esercizo dopo il 31 dicembre 1980, ubicati nella regione .
e per i quali l'ENEL deve corrispondere alla regione stessa i contributi previsti dalla legge 10 gennaio 1983, n. 8, attualmente sono:

	Impianto	Sezione	Potenza nominale kW	Potenza installata kW
	—	—	—	—
1				
2				
3				

Art. 2.

L'ENEL corrisponderà alla regione .
secondo le modalità di cui ai successivi articoli della presente convenzione:

(per le centrali termoelettriche alimentate da carbone ed elettronucleari):

un contributo di L. 0,50 per ogni kWh di energia elettrica prodotta dagli impianti indicati ai punti del precedente art. 1 con combustibili diversi dagli idrocarburi, ai sensi del comma 2 della legge n. 8/83, il cui esercizio con tali combustibili, anche a seguito di trasformazione dell'impianto, abbia avuto inizio dopo la data del 31 dicembre 1980 (da aggiungere eventualmente per le centrali entrate in servizio prima del 29 gennaio 1983: limitatamente all'energia elettrica prodotta dal 29 gennaio 1983) (1);

(per gli impianti termoelettrici ad olio combustibile, di potenza non inferiore a 1200 MW):

un contributo «una tantum» pari a L. 8.000 per kW di potenza installata negli impianti indicati ai punti del precedente art. 1, in quanto impianti alimentati ad olio combustibile, non previsti per il funzionamento a carbone, di potenza nominale non inferiore ai 1.200 MW, ai sensi del comma 4 della legge n. 8/83, entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 1980. Tale contributo è subordinato al rilascio delle licenze comunali di agibilità per le singole sezioni, purché la loro potenza così autorizzata superi i 1.200 MW.

Art. 3.

L'ammontare dei contributi di cui al comma 2 della legge n. 8/83 sarà calcolato in ragione dei kWh prodotti.

Ai fini di tale calcolo, che dovrà distinguere le eventuali quote di produzione di energia elettrica attribuibili agli idrocarburi e ai combustibili diversi dagli idrocarburi, verranno utilizzati le apposite rilevazioni effettuate sistematicamente dall'ENEL per usi statistici.

Saranno resi noti dall'ENEL semestralmente, entro sessanta giorni dalla scadenza di ciascun semestre solare, gli importi dei contributi basati sulla produzione di energia elettrica, al netto dell'imposta di registro dovuta.

Nel caso che l'erogazione dei contributi, di cui al primo comma del presente articolo, sia dovuta con decorrenza o termine diversi dal 1° gennaio o dal 1° luglio l'importo corrispondente verrà stimato in misura proporzionale a quello relativo all'intero semestre.

L'ammontare dei contributi di cui al comma 4 della legge n. 8/83 sarà calcolato in ragione della potenza nominale indicata dall'art. 1 della presente convenzione a fianco di ciascun impianto e sarà comunicato tempestivamente alla regione, al netto dell'imposta di registro dovuta.

L'ENEL dovrà rendere noto tempestivamente alla regione il verificarsi degli eventi indicati al precedente art. 2 relativi alla maturazione dei contributi basati sulla potenza installata.

Le parti concordemente dichiarano l'inesistenza di oneri che, a norma del comma 3 della legge n. 8/83, debbano essere dedotti dal contributo di cui al comma 2 della stessa legge.

« oppure:

Le parti concordemente indicano che, a norma del comma 3 della legge n. 8/83, debbono essere dedotti dal contributo di cui al comma 2 della stessa legge, i seguenti oneri:

« oppure:

Saranno individuati di comune accordo tra le parti, e comunicati dall'ENEL al Ministero dell'industria, gli oneri sostenuti o assunti dall'ENEL, e le relative entità, che dovranno essere dedotti dal contributo di cui al comma2 della legge n. 8/83, ai sensi del comma 3 della medesima legge.

In mancanza di accordo tra le parti la individuazione degli oneri in questione sarà devoluta al Ministero dell'industria.

---

(1) Il contributo è corrisposto anche sull'energia elettrica prodotta con gas di cokeria, lignite, sansa, rifiuti, ecc.

Fin quando non sarà intervenuto il predetto accordo o la predetta individuazione del Ministero dell'industria, non potrà essere corrisposta dall'ENEL una quota del contributo annuo maggiore al 60% del dovuto».

Art. 4.

Ai sensi del comma 10 della legge n. 8/83 la regione dovrà destinare i contributi di cui alla presente convenzione alla promozione di investimenti finalizzati:

al risparmio ed al recupero di energia;

all'uso di energie rinnovabili;

alla tutela econologico-ambientale dei territori interessati dall'insediamento degli impianti di cui all'art. 1 della presente convenzione;

al riassetto socio-economico dei medesimi territori anche nel quadro degli interventi previsti dal Piano regionale di sviluppo.

Inoltre la regione potrà utilizzare i contributi previsti dalla presente convenzione per l'istituzione ed il potenziamento dei servizi di prevenzione sanitaria che si rendano necessari in relazione all'installazione ed al funzionamento degli impianti di cui al precedente art. 1.

Art. 5.

L'ENEL dovrà corrispondere alle regioni i contributi di cui al secondo comma della legge n. 8/83 entro trenta giorni dalla dichiarazione della quantità di energia prodotta di cui al terzo comma dell'art. 3 della presente convenzione.

Il contributo di cui al quarto comma della legge n. 8/83 sarà corrisposto dall'ENEL in unica soluzione su richiesta delle regioni interessate.

Art. 6.

Il gettito dei contributi oggetto della presente convenzione dovrà essere iscritto nei bilanci di competenza della Regione con specifico vincolo di destinazione.

Lo stato di attuazione degli investimenti decisi dalla regione formerà oggetto di informativa annuale da parte della regione al comitato misto ENEL-Regione previsto dai protocolli d'intesa tra l'ENEL e le singole regioni.

Art. 7.

Nell'ambito delle previsioni del protocollo d'intesa esistente tra la regione e l'ENEL, sarà valutata ogni possibile collaborazione dell'ENEL per l'attuazione degli investimenti finanziati con i contributi oggetto della presente convenzione.

La regione e l'ENEL valuteranno, per determinati interventi, la possibilità di costituire società, consorzi o associazioni ai sensi dell'art. 3 della legge 15 giugno 1981, n. 309.

Art. 8.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 33, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, si dichiara che il valore ad assoggettare ad imposta di registro della presente convenzione è di lire . ., salvo conguagli da denunziare a norma dell'art. 18 del citato decreto.

Le spese di registrazione del presente atto e delle successive denunzie di conguaglio sono a totale carico della regione, ma saranno anticipate dall'ENEL per conto della regione.

(3702)

FIO 1983 - Utilizzazione delle riserve provvisorie definite ai sensi della delibera CIPE 22 dicembre 1983. (Deliberazione 19 giugno 1984).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130;

Visto il decreto-legge 12 agosto 1983, n. 971, convertito con modificazioni ed integrazioni nella legge 11 ottobre 1983, n. 546;

Vista la propria delibera in data 19 maggio 1983, con la quale sono stati definiti i criteri di ripartizione dello stanziamento di cui al quinto comma del citato art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, nonché i parametri di valutazione dei progetti;

Vista la propria delibera in data 22 dicembre 1983, con la quale — al punto 11 — sono stati stabiliti, a valere sulle disponibilità di cui al predetto art. 21, alcune riserve provvisorie di fondi per interventi da realizzare nelle regioni Campania, Basilicata e Calabria;

Udita la relazione e preso atto delle proposte formulate dal Ministro del bilancio e della programmazione economica sulla base degli approfondimenti tecnici compiuti dal nucleo di valutazione degli investimenti pubblici;

Delibera:

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa suindicata i seguenti progetti di investimenti vengono ammessi al finanziamento sulle disponibilità di cui al citato art. 21, comma primo, nonché al ricorso ai mutui BEI di cui al quinto comma del medesimo articolo:

	Finanziamento approvato (L/mil)	Tempi previsti di realizzazione (anni)
	—	—
Ministero pubblica istruzione:		
Università della Calabria - sede definitiva	37.406	3
Regione Calabria:		
Costruzione porto di IV classe di Bova Marina	19.862	3
Costruzione porto di IV classe di Tropea	18.703	3
Costruzione porto di IV classe di Bagnara	13.112	3
Regione Basilicata:		
Progetto integrato Metapontino - Svincoli S.S. 106 Jonica Scanzano-S. Basilio	6.350	2
Progetto integrato Metapontino - Sovrappassi ferroviari fascia ionica e copertura Canale Cotino	11.750	2
Progetto integrato Lagonegrese Maratea Porto	6.100	3

2. In ordine ai progetti anzidetti le amministrazioni interessate osserveranno, per quanto applicabili, le disposizioni di cui ai punti 1., 2., 3., 6., 7., 8., 9. e 10. della citata delibera in data 22 dicembre 1983.

Roma, addì 19 giugno 1984

Il Presidente delegato: Longo

(3703)

REGIONE UMBRIA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto del presidente della giunta regionale 2 luglio 1984, n. 315, la S.r.l. Motette, in Scheggia (Perugia), è stata autorizzata ad adeguare le etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Motette», che contrassegnano i contenitori di vetro e di cartone politenato, alle nuove norme del decreto ministeriale 1° febbraio 1983.

Con decreto del presidente della giunta regionale 2 luglio 1984, n. 316, la S.r.l. Tullì acque minerali, in Spoleto (Perugia), è stata autorizzata ad adeguare le etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte Tullia», che contrassegnano i contenitori di vetro e di cartone politenato, alle nuove norme del decreto ministeriale 1° febbraio 1983.

(3804)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con deliberazione della giunta regionale 3 aprile 1984, n. 1877, controllata dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 19 aprile 1984, provvedimento n. 4009/2799, è stata autorizzata la vendita dell'acqua minerale naturale «Fonte del Parco» di Montefiorino (Modena). Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle relative etichette.

(3633)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso la seconda Università di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titolo ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di lettere e filosofia:

cattedra di paletnologia posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in lettere.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore della seconda Università degli studi di Roma, via Orazio Raimondo, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame avranno luogo presso la seconda Università degli studi di Roma, via Orazio Raimondo, il giorno 20 ottobre 1984.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della seconda Università degli studi di Roma.

(3908)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avvisi relativi alla pubblicazione dei risultati di concorsi, per titoli e per esami, a posti di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 6 del 26 giugno 1984 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria - carriera direttiva scientifica - per la direzione della sezione operativa centrale di tecniche di allevamento dell'istituto sperimentale per la zootecnia di Roma.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 6 del 26 giugno 1984 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria - carriera direttiva scientifica - per la direzione della sezione operativa centrale di meccanizzazione ed attrezzature dell'azienda agraria e dell'azienda forestale dell'istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola di Roma.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 6 del 26 giugno 1984 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria - carriera direttiva scientifica - per la direzione della sezione operativa periferica di Rovigo dello istituto sperimentale per la zootecnia.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 6 del 26 giugno 1984 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria - carriera direttiva scientifica - per la Direzione della sezione operativa centrale di foraggi e mangimi dell'istituto sperimentale per la zootecnia di Roma.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 6 del 26 giugno 1984 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria - carriera direttiva scientifica - per la direzione della sezione operativa centrale di difesa e vertebrati dannosi dell'istituto sperimentale per la zoologia agraria di Firenze.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 6 del 26 giugno 1984 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria - carriera direttiva scientifica - per la direzione della sezione operativa centrale di documentazione studi generali, progettazioni dell'istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola di Roma.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 6 del 26 giugno 1984 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria - carriera direttiva scientifica - per la direzione della sezione operativa centrale di miglioramento genetico dell'istituto sperimentale per la floricoltura di Sanremo.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 6 del 26 giugno 1984 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria - carriera direttiva scientifica - per la direzione della sezione operativa centrale di elaiochimica dell'istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 6 del 26 giugno 1984 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria - carriera direttiva scientifica - per la direzione della sezione operativa centrale di ampelografia e miglioramento genetico dell'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 6 del 26 giugno 1984 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria - carriera direttiva scientifica - per la direzione della sezione operativa centrale di macchine motrici dell'istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola di Roma.

(3757)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica al concorso, per titoli, per la nomina dei segretari generali di classe 1/A e 1/B. (Concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 180 del 2 luglio 1984).

L'art. 2 del concorso citato in epigrafe va sostituito dal seguente:

« Sono ammessi a concorrere i segretari comunali generali di 1ª e 2ª classe, i segretari provinciali e i vice segretari dei comuni e delle province in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 ».

Il termine per la presentazione delle domande previsto dall'art. 3 del bando di concorso viene prorogato al 10 settembre 1984.

(3863)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Diario delle prove scritte e fissazione delle sedi d'esame per il concorso a quattro posti, elevati a dieci, di procuratore dello Stato.

Con decreto dell'Avvocato generale in data 13 luglio 1984 è stato stabilito che le prove scritte del pubblico concorso a quattro posti di procuratore dello Stato, indetto con decreto dell'Avvocato generale dello Stato 2 aprile 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 21 aprile 1984) elevati a dieci posti con D.A.G. 8 giugno 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 dell'11 luglio 1984), abbiano luogo nei giorni 15, 16 e 17 ottobre 1984, con inizio alle ore 8,30 nelle seguenti città e sedi rispettivamente per i candidati che nella domanda di ammissione hanno dichiarato la residenza nelle regioni a fianco di ciascuna sede indicate:

Milano - presso l'Università degli studi - Aula 201 - Via Festa del Perdono n. 7 (Val d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli e Venezia-Giulia, Emilia-Romagna);

Roma - presso il palazzo degli esami - Via Girolamo Induno n. 4 (Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna);

Napoli - presso il palazzo demaniale dell'intendenza di finanza - Via Armando Diaz n. 11 (Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia).

(3912)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di sociologo presso l'unità sanitaria locale n. 38

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sociologo presso l'unità sanitaria locale n. 38.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Gardone Val Trompia (Brescia).

(3827)

ISTITUTI ORTOPEDICI « RIZZOLI » DI BOLOGNA

Concorso a due posti di operatore tecnico di guardaroba

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di operatore tecnico di guardaroba.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio protocollo dell'ente in Bologna.

(3814)

OSPEDALI « GALLIERA » DI GENOVA

Concorsi a posti di personale sanitario e operaio

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di vigilatrice d'infanzia;

sei posti di infermiere generico;

cinque posti di capo sala;

quaranta posti di infermiere professionale;

quattro posti di operaio specializzato cuoco.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

(3813)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 200 del 21 luglio 1984, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Azienda servizi municipalizzati tortonesi, in Tortona: Concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di direttore generale.

Ente autonomo teatro dell'opera, in Roma: Graduatoria generale del concorso pubblico, a diciannove posti nel complesso orchestrale.

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative - Direzione centrale personale e sviluppo organizzativo: **Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, ad un posto di laureato in fisica.**

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia		Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227